

COMUNE DI RIETI

REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE

- - - -

## CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. - La tutela della sanità pubblica nel Comune spetta per legge al Podestà, il quale, nell'esercizio delle sue attribuzioni in materia sanitaria si vale dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 2. - Quando in qualunque parte del Territorio del Comune si verificasse qualche causa di infezione e di insalubrità e si manifestasse qualche fatto che potesse minacciare e pregiudicare la salute pubblica, il Podestà, previe le constatazioni del caso, prenderà i provvedimenti necessari ad eliminare il danno o il pericolo.

ART. 3. - Il Podestà potrà sempre far procedere per mezzo dell'Ufficiale Sanitario o del personale addetto all'Ufficio di igiene e ad altri uffici secondo le relative competenze e visite ed ispezioni della casa di abitazione o dei loro annessi previo avviso al proprietario od al capo di famiglia., e ciò oltre alla facoltà concessagli dalla legge Comunale e Provinciale per cui il Podestà è autorizzato ad emettere provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e polizia sanitaria. Potrà pure far procedere a visite ed ispezioni di tutti i locali destinati al deposito ed alla vendita di generi alimentari, nonché di quelli soggetti a vigilanza rispetto alla sanità pubblica.

ART. 4. - Il Podestà in rapporto dell'Ufficiale Sanitario, indipendentemente dalla contravvenzione che sarà il caso di accertare a termini e per gli effetti di legge, potrà provvedere a togliere le cause di insalubrità, ordinare il sequestro o la distruzione delle derrate alimentari guaste ed alterate o di qualunque altra materia la cui conservazione sia ritenuta pericolosa, previe quelle constatazioni cui si dovrà procedere per mezzo di testimoni o periti.

ART. 5. - Il Podestà, su rapporto dell'Ufficiale Sanitario emana gli opportuni provvedimenti contingenti ed urgenti di pubblica igiene e nonostante il ricorso dell'interessato, fa eseguire gli ordini relativi a spese del medesimo, senza pregiudizio dell'azione penale in cui questo fosse incorso. Nel caso in cui l'ordinanza del Podestà non esprime la urgenza del provvedimento, il ricorso dell'interessato ha azione sospensiva, purché sia fatta nei modi e termini voluti dalla legge.

ART. 6. - L'Ufficiale Sanitario e' il Direttore dell'Ufficio D'Igiene ed ha i diritti e doveri espressi dalle relative disposizioni vigenti e da quelle che in seguito vengano emanate.

ART. 7. - L'Ufficiale Sanitario deve:

- a) vigilare sulle condizioni igieniche e sanitarie del Comune e tenerne costantemente informato il Medico Provinciale.,
- b) vigilare sull'igiene delle scuole e degli Istituti di Educazione e di istruzione riferendone al Podesta' e al Medico Provinciale.,
- c) denunciare sollecitamente a quest'ultimo e contemporaneamente al Podesta' tutto cio' che, nell'interesse della sanita' pubblica possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti, nonche' la trasgressione alle leggi ed ai regolamenti sanitari.,
- d) Assistere il Podesta' nella vigilanza igienica e nella esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia delle Autorita' Comunali, sia dalle Autorita' Superiori.,
- e) raccogliere gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del Comune, uniformandosi alle istruzioni che ricevera' dal Medico Provinciale.,
- f) denunciare all'Autorita' Giudiziaria le contravvenzioni alle leggi ed ai Regolamenti Sanitari in cui siano incorsi tutti coloro che sono soggetti a vigilanza rispetto alla Sanita' Pubblica.,
- g) ricevere dagli esercenti, l'arte salutare nel Comune (Medici-Chirurghi Veterinari e Levatrici) le denunce delle malattie infettive.

ART. 8. - L'Ufficiale Sanitario, ancora, oltre alle attribuzioni che gli spettano per legge che quelle indicate dai veri regolamenti dello Stato:

- a) vigila sull'esecuzione del regolamento d'Igiene e di tutte le ordinanze che pitra' emanare il Podesta' in materia sanitaria, sul regolare adempimento dei lavori del personale alle sue dipendenze.,
- b) Riferisce al Podesta' su tutto quanto riguarda l'igiene e la sanita' pubblica del Comune sulla disciplina del personale addetto alle sue dipendenze.,
- c) propone i provvedimenti nell'interesse cittadino.,

## CAPO II° - SERVIZI SANITARI DEL COMUNE

ART. 9. - I servizi sanitari del Comune sono distinti nei seguenti rami:

- a) assistenza Medico Chirurgica ed ostetrica dei poveri urbana e rurale.,
- b) vigilanza sulle condizioni igieniche del suolo e dell'abitato in generale ed in ispecie sull'abitabilità delle case, ispezioni sanitarie delle scuole e degli opifici..
- c) vigilanza sui generi alimentari sugli scali, nei mercati, negli spacci pubblici, sul Campo, Boario e Mattatoio.,
- d) vigilanza delle malattie infettive e contagiose dell'uomo e degli animali ed applicazione delle misure per prevenirne ed impedirne la diffusione.,
- e) verifica dei decessi, vigilanza sul trasporto dei cadaveri, sul deposito di osservazione, sulle camere mortuarie e polizia sanitaria del Cimitero.,

ART.10.- Il personale addetto si compone:

- a) per l'assistenza Medica Chirurgica ed ostetrica, dei medici condotti, dei Veterinari condotti e delle Levatrici.,
- b) per la vigilanza igienica dell'Ufficiale Sanitario, del Veterinario, dei vigili sanitari, del disinfettore. Questo personale e' ordinato per numero, Stipendio ed indennita' secondo l'organico approvato dal Podestà

CAPO III° - NORME SPECIALI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA

ART.11.- Per il servizio di cura dei malati poveri a domicilio il Comune e' diviso in condotto a ciascuna delle quali e' addetto un medico condotto.,

ART.12.- Hanno diritto all'assistenza sanitaria gratuita tutti i cittadini poveri tanto nati nel Comune od aventi il domicilio legale, quanto quelli di passaggio che non possono avere altrimenti l'assistenza occorrente.

ART.13.- I Medici dovranno:

- a) curare gratuitamente tutti gli infermi della rispettiva condotta a norma dell'elenco ad essi consegnato e quelli di cui abbiamo l'ordine dal Podestà, od anche senza di questo in casi urgenti, accedendo al loro domicilio sia di giorno che di notte.,
- b) prestare l'opera loro negli Ambulatori e Dispensari che il Comune credesse opportuno di istituire ed in tutti gli altri servizi sani-

tari per i quali fossero richiesti.,

- c) uniformarsi a tutte le istruzioni che saranno emanate dal Podestà per l'ordine del servizio.

ART. 14. - Alle vaccinazioni sono obbligati i Medici Chirurghi condotti che avranno l'obbligo:

- a) di eseguire gratuitamente nei locali e nei giorni stabiliti dal Podestà con speciale ordinanza.,
- b) di eseguire le vaccinazioni fuori dei locali suddetti, le quali fossero volta per volta prescritte dal Podestà su parere dell'Ufficiale Sanitario.,
- c) di comunicare all'Ufficiale Sanitario il nome e le altre generalità dei vaccinati e l'esito dell'innesto.

ART. 15. - Incombe ai Medici Chirurghi condotti l'obbligo di eseguire la verifica dei decessi e comunicarla all'Ufficiale Sanitario. Mancando le Levatrici dovranno procedere anche alla verifica dei nati.

ART. 16. - Hanno diritto all'assistenza ostetrica gratuita a domicilio tutte le partorienti povere. Le Levatrici Comunali dovranno:

- a) assistere gratuitamente le partorienti suddette, accedendo a loro domicilio quante volte occorre, sia di giorno che di notte.,
- b) vigilare sulle condizioni igieniche delle partorienti.,
- c) denunciare all'Ufficiale Sanitarie le puerpere febbricitanti i parti anormali e le oftalmie dei neonati e i nati deformati.,
- d) tenere il registro dei parti ed aborti ordinato dal regolamento.,
- e) tenere in perfetto ordine la busta con gli strumenti ed i medicinali prescritti.,
- f) chiamare il Medico Chirurgo in qualsiasi parte difficile e non naturale.,
- g) adempiere a tutti gli obblighi sanciti da leggi e regolamenti.

#### CAPO IV° - VIGILANZA SULL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE ED AFFINE.

ART. 17. - Nessuno può esercitare la professione di Medico Chirurgo, Veterinario, Farmacista, Levatrice, Assistente Sanitaria visitatrice, e infermiera professionale, se non sia maggiore di età ed abbia conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni.

URINQUEM ALIBIUM  
alla quale e' abilitato a norma di legge, deve far registrare il diploma nell' Ufficio Comunale.

Non sono soggetti a tale obbligo i Medici e i Chirurghi stranieri, espressamente chiamati per casi particolari

Il contravventore e' punito con l' ammenda da lire duecento a duemila.

## IGIENE DEL SUOLO E DELL' ABITATO

### CAPO V° - IGIENE DEL SUOLO

ART. 18. - S'intendono per centri abitati i gruppi di case con piu' di 100 abitanti.

Per i Capoluoghi i limiti del centro abitato sono dati dalla seguente linea che parte a m. 250 a Monte della Localita' Tre Strade sulla Comunale della Torretta. Da questo punto la linea va al bivio Via Cupa-Strada di Cannocia, indi si dirige a m. 100 a valle del bivio Strada Molano della Salce e Provinciale per Terni, taglia la linea ferroviaria a m. 100 a valle del passaggio a livello di Fondiano, raggiunge il ramo del Velino detto Fiume dei Nobili costeggiandolo fino al ponticello di S. Nicola, indi tocca Villa Vincentini ora Blasetti, Giovanna Vedova Scardocci e si dirige a m. 100 a Monte del Ponte Turano sulla Salaria. Di qui piega verso il Casale di Fiordeponi, presso Fonte Cottorella, punta sul Colle S. Antonio, mantenendosi poco a sud della Chiesetta di S. Biagio e raggiunge il bivio della Strada di Casette sulla Comunale Balvaders. Segue indi per la vecchia strada di Casette poi la Provinciale del Salto al Ponte Garibaldi, ritorna indietro e passando a Nord-Est di Villa Costantini, raggiunge la latteria Potenziani e si dirige al passaggio a livello per Cittaducale sulla Salaria sorpassandolo di metri 100. Torna indietro percorre la strada di Puzzero fino al Viale che da eccesso al Bottino Anglucci e da qui raggiunge il bivio per Castelfranco seguendo la strada omonima fino a Villa Vincentini ora proprieta' Provinciale e raggiunge il punto di partenza posto come e' stato detto a metri 250 a monte della localita' Tre Strade sulla Comunale della Torretta.

ART. 19. - Nel territorio Comunale tutte le aree scoperte entro i fabbricati, o interposte ad esse, come tutte le strade praticabili, sia private che consorziali, e pubbliche debbono essere, a cura dei proprietari od amministratori, tenute sgombre da immondizie da sostanze decomponibili e da

demolizioni i quali possono ostacolare il libero deflusso delle acque piovanti.

ART. 20. È vietato il gettito dei rifiuti, di immondizie o anche di acqua, come pure è vietato di deporre i rifiuti, le immondizie o di spandere orina (fuori dagli appositi orinatori) sulle pubbliche vie e piazze nelle attinenze delle case e nei terreni pubblici o privati sia in città sia nel suburbio sia nei centri di popolazione agglomerata delle frazioni.

ART. 21. Lo spazzamento dei locali, dei cortili e delle aree di genere dovrà eseguirsi previo innaffiamento, e quello degli esercizi sempre prima dell'apertura e dopo la chiusura.

ART. 22. Le immondizie e le materie putrescibili dalle case, dagli esercizi pubblici, e, in genere, dagli spacci di vendita all'ingrosso ed al minuto (compresi tra questi anche i banchi dei mercati e i venditori ambulanti) debbono essere tenute sino al momento della loro esportazione in recipienti impenetrabili coperti, costruiti con materiale che consenta la loro pulizia sia nell'interno sia all'esterno e con chiusura ermetica a mezzo di coperchi idonei, esclusa ogni copertura fatta con mezzi occasionali.

I proprietari, gli inquilini, gli esercenti, i rivenditori, debbono dimostrare in ogni tempo il possesso di detti recipienti.

È vietato tenere per le scale e per gli anditi i recipienti delle immondizie.

ART. 23. Dovranno essere adibiti al trasporto di ogni ~~qualora~~ specie di immondizia e delle materie putrescibili, siano esse o no suscettibili di ulteriore autorizzazione industriale ed agricola, solamente carri apposti a perfetta tenuta, muniti di copertura adatta e riempiti in modo da non lasciare cadere e disperdere materiale di sosta. È vietato nell'abitato la sosta dei carri, carichi di detti materiali, oltre il tempo necessario per la loro raccolta.

ART. 23. Bis. Il trasporto di acque grasse ed altri rifiuti di cucina da utilizzarsi per alimenti di animali deve essere fatto in recipienti metallici a chiusura perfetta e tenuti sempre in perfetto stato di pulizia.

ART. 24. - Non potrà essere consentita la deposizione di materiali di cui agli articoli precedenti a scopo di cernita, né di utilizzazione agricola o industriale, se non in località a distanza di oltre 500 metri dai centri di popolazione agglomerata, riconosciute idonee dall'Ufficio d'Igiene e, alle condizioni che da questo verranno stabilite.

Ove possa essere consentite la costruzione di depositi degli stessi materiali per la esclusiva utilizzazione in terreni coltivati come fertilizzanti, anche a distanza minore di 500 metri dagli agglomerati di popolazione, i depositi dovranno essere coperti con frasche e su queste cumuli nei mesi di maggio ad ottobre inclusi, dovranno cospargersi, almeno ogni due giorni, sostanze meschicoidi di provata efficacia.

ART. 25. - Le concime, esclusi i depositi di liquame proveniente da pozzi neri, saranno permessi, lungo le strade fuori degli abitati aperti al pubblico transito, solo a distanza di metri 30 dalle strade stesse, e dovranno essere formate in modo da impedire l'inquinamento delle acque nonché la diffusione di moleste esalazioni.

Saranno conservati in tali regolari concime anche i piccoli depositi di concime strettamente occorrenti alla fertilizzazione dei terreni coltivabili nel suburbio. I liquami provenienti da pozzi neri potranno essere depositati soltanto in fosse murate, con pareti a fondo impermeabile, munite di pozzetto di raccolta dei liquami e coperte a volta in muratura ben chiusa. Per tali depositi si osserverà la stessa distanza, di cui al 1° comma del presente articolo.

ART. 26. - È assolutamente proibito di scuotere o battere dalle finestre tappeti, panni, materassi, biancheria, ed altro nei vani delle scale o nei cortili interni chiusi.

È assolutamente proibito di esporre biancheria e coperte ed altro alle finestre prospicienti il suolo pubblico.

ART. 27. - Il trasporto delle bestie morte o di qualunque loro parte, dovrà farsi in carri chiusi secondo un tipo preventivamente approvato dall'Ufficio d'Igiene, in modo da esserne impedita qualsiasi dispersione.

Detti carri dovranno essere costruiti con materiale che permetta facile lavatura e disinfezione.

ART. 28. - Il trasporto di qualunque materia nociva alla pubblica igiene, o di materie liquide o semiliquide da cui possono emanare fetide esalazioni, dovrà essere fatto con botti ed altri recipienti a perfetta



chiusura in modo che non avvenga esalazione varuna.

Il trasporto dei panni sporchi provenienti da prigioni, ospedali, infermerie di stabilimenti pubblici e privati, case di salute e simili, come pure quelle effettuato per gli stabilimenti che esercitano la industria della lavatura, non potrà essere fatto che con carri chiusi e facilmente lavabili.

ART. 29. - Il trasporto del letame, dei residui delle fabbriche di birra ed in genere di ogni materia facile a fermentare, ad imputridire ovvero a produrre comunque esalazioni insalubri o disagiuste, non potrà essere fatto attraverso i luoghi abitati che dalla mezzanotte alle ore 8 nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio e Febbraio e dalla mezzanotte alle ore 7 negli altri mesi.

ART. 30. - Tutti i cortili interni coperti e scoperti dovranno essere pavimentati con materia impermeabile quando la loro area sia inferiore agli 80 mq.; quelli in cui l'area è superiore potranno essere sterrati purché vi sia una superficie pavimentata larga almeno un metro tutto attorno ai muri.

Dovranno essere forniti di fognoli per smaltimento delle acque.

ART. 31. - I proprietari ed i conduttori di terreni a cultura ed a pascoli dovranno praticare ed espurgare, dall'Ottobre all'Aprile, i fossi di scolo in modo che le acque vi abbiano libero e rapido corso e dovranno impedire altresì l'accumulo delle materie espurgate, sui lati dei fossi.

Il Podestà, in esse l'Ufficiale Sanitario può ordinare in ogni tempo la copertura di corsi di acqua che si riconoscessero pericolosi alla pubblica salute, sia per lentezza del deflusso, sia per la facile corruzione, sia infine per riproduzione di zanzare o di altri insetti.

È fatto obbligo ai proprietari ed affittuari di rimuovere qualsiasi ostacolo naturale od artificiale al libero deflusso delle acque superficiali.

Sono vietate, salvo licenza delle competenti Autorità, tutte le piantagioni ed opere agricole che possano determinare impaludamenti.

L'acqua di rifiuto dei fontanili dovrà essere convogliata in canali chiusi o in corsi d'acqua efficienti, ed il suolo in prossimità dei fontanili dovrà essere lustrato o scaldato per m. 3 di raggio

o in modo da impedire la formazione di pozzanghere.

ART. 32. - Tutte le piccole depressioni dei terreni agricoli, dove si possa accumulare acqua piovana e sotterranea dovranno essere regolarmente colmate.

Per l'apertura di cave di prestito che possono congiarsi in raccolta di acqua stagnanti, dev'essere ottenuta preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale, la quale prescriverà all'uso le cautele da osservarsi per impedire il ristagno delle acque.

L'esecuzione dell'argilla, della pozzolana, del tufo e di qualunque altro materiale dovrà farsi in modo da evitare ogni ristagno di acqua.

ART. 33. - È vietato, con fondazioni ed altre opere, intercettare scoli, chiudere fogne, o porre comunque ostacolo al deflusso di acque sotterranee

È vietato gettare nelle bocche delle fogne, negli orinatoi e nelle caditoie stradali materie capaci di ostruirle.

ART. 34. - Le acque di rifiuto e quelle contenenti materie escrementizie provenienti da case o da stabilimenti abitati qualsiasi, nonché da stalle o da edifici industriali, dovranno essere convogliate in fognoli impermeabili, sotterranei immessi nella pubblica fognatura.

ART. 35. - Dove manchino fogne ben costruite o non vi sia possibile per ragioni di livello o di altra natura, la immissione della fognatura privata in quella pubblica, l'Autorità Municipale potrà concedere l'uso dei pozzi neri o fosse fisse. Quando le acque dei lavandini, lavatoi ecc. non possono essere immesse nei pozzi neri e siano separate da quelli contenenti materie escrementizie, l'Autorità stessa giudicherà volta per volta quale sistema di smaltimento possa venire adottato per esse.

ART. 36. - I pozzi neri o fosse fisse non potranno essere stabiliti nel sottosuolo coperto da fabbricato.

Essi dovranno tenersi distaccati dai muri dell'edificio almeno 60 centimetri ed essere costruiti con pareti totalmente indipendenti da queste.

Tra il muro della casa e pareti del pozzo e tutto intorno ad esso dovrà essere disposto uno strato, dello spessore di cm 30 di argilla ben battuta.

Il fondo del pozzo sarà concavo, costruito in calcestruzzo o in pietra e le pareti in mattoni a due teste oppure in buona muratura di spessore non inferiore a cm. 45., gli angoli saranno arrotondati e tutte le parti intonacate internamente in cemento.

ART. 37. I pozzi neri dovranno essere provvisti di tubo di ventilazione del diametro non inferiore a 10 centimetri prolungato fin sopra il tetto e del tutto indipendente da tubo di arrivo delle materie di scarico. L'apertura del pozzo munita di coperchio a chiusura ermetica e di tubo di vuotamento, del diametro non inferiore a cm. 15, pendente fino al fondo del pozzo nero.

ART. 38. Il vuotamento dovrà essere eseguito prevalentemente col sistema pneumatico e sarà effettuato dall'apposito servizio Municipale o da Imprese espressamente incaricate dall'Amministrazione a spese dell'interessato. L'ubicazione dei pozzi neri dovrà essere scelta in modo che sia possibile accedervi con gli apparecchi di vuotatura.

La capacità dei pozzi neri per le sole materie escrementizie sarà in massima fissata in ragione di mezzo metro cubo per abitante. In casi di pozzi neri destinati a grandi casamenti, edifici industriali e nuclei di abitazione, l'Ufficio Tecnico fisserà di volta in volta norme particolari.

È vietato l'uso di fosse e bottini mobili.

ART. 39. Tutte le norme indicate per la vuotatura e spurgo per i pozzi neri si intendono estese anche alla vuotatura e spurgo dei pozzi per orinatoi e dei serbatoi raccoglitori delle acque a norma del 2° comma dell'art. 35.

ART. 40. I proprietari di case ed i loro rappresentanti, hanno l'obbligo di far vuotare i pozzi neri e bottini quando le materie in esse contenute, abbiano raggiunto una distanza di cm. 10 dalla faccia inferiore della lapide.

Per detta operazione dovranno chiedere speciale permesso all'Ufficio di polizia Municipale, il quale lo concederà previa comunicazione all'Ufficio d'Igiene.

Tutti i pozzi neri devono, in ogni caso, essere completamente spurgati e bene lavati almeno una volta ogni tre anni, nei modi che verranno prescritti dall'Autorità Municipale. Questa potrà sempre ordinare la vuotatura e lo spurgo dei bottini quando ne siano.

ART. 41. - Il Podestà potrà impartire, caso per caso, norme per le suddette operazioni ordinando, ove occorra, a spese dei proprietari, l'uso di sostanze deodoranti e le disinfezioni opportune da eseguirsi a cura dell'Ufficio d'Igiene.

Potrà altresì ordinare che impiegati ed agenti da esso delegati assistono alle operazioni medesime, nonché disporre in ogni tempo ispezioni per rassicurare l'osservanza delle presenti disposizioni.

ART. 42. - I depositi per uso privato delle materie estratte dai bottini sono permessi soltanto in aperta campagna., devono essere costruiti e chiusi con tutte le norme prescritte per i bottini, dal presente regolamento. Devono essere tenuti lontani non meno di 10 metri dalle abitazioni dipendenti dal fondo, e non meno di m. 50 dalle altre abitazioni e sempre ad una distanza di almeno 30 metri dai pozzi, cisterne e da pubbliche vie.

La distanza dovrà concordarsi caso per caso, con l'Ufficio d'Igiene quando vi siano in vicinanza condutture di acqua potabile.

ART. 43. - È vietata la irrigazione degli orti ed il lavaggio delle ortaglie con acqua contaminata da immissioni luride, anche remote.

ART. 44. - I fognoli di raccolta delle acque di rifiuto e delle materie escrementizie provenienti da nuove abitazioni, dovranno essere costruiti da tubi cilindrici di cemento o di altro materiale impermeabile rivestiti con vernici inattaccabili con giunzioni a perfetta tenuta.

Essi dovranno essere diametro sufficiente, e pendente adatte al libero scolo delle materie da smaltire.

La costruzione dei fognoli nelle case esistenti dovrà eseguirsi con le norme suddette, e potrà essere imposta ovunque si verificano dispersioni od esalazioni nella fognatura privata esistente.

ART. 45. - I fognoli privati in muratura, già in opera nelle case esistenti, dovranno essere mantenuti in condizioni di perfetta impermeabilità ed efficacia, in modo da evitare arresti o depositi di materiale

solide.

ART.46. - Gli imbocchi dei fognoli nei cortili ed in altri spazi interni delle abitazioni devono essere muniti di chiusura idraulica in perfetto stato di funzionamento.

ART.47. - L'immissione dei fognoli privati nelle pubbliche fogne sarà fatta solo con licenza del Podestà e con le norme e condizioni stabilite dall'Autorità Municipale, previo parere dell'Ufficiale Sanitario.

ART.48. - Il Podestà nel rilasciare il permesso di lavori edilizi o stradali per i quali occorressero movimenti di terra, potrà prescrivere speciali norme e limitazioni, salva la facoltà di sospendere ed anche proibire del tutto qualunque lavoro di terra, quando ciò fosse necessario per ragioni d'igiene.

ART.49. - I lavori di escavazione del suolo stradale, quando trattasi di rinnovamento o restauro di fogne, si dovranno eseguire sollecitamente, senza interruzione e possibilmente di notte, dall'Ufficio Tecnico, prescriverà volta per volta le norme da serbire per il trattamento delle materie espurgate e per la loro esportazione.

ART.50. - Qualora nella esecuzione dei lavori si incontrassero tratti di cunicoli e di fogne o di altra opera destinata a condurre acque e materie di spurgo, se ne darà immediato avviso all'Ufficio Tecnico, e si sospenderanno i lavori finché i funzionari tecnici delegati non si siano recati sul luogo ed abbiano impartite le istruzioni opportune.

Se nei lavori di scavo si incontrassero terre saturate di materie organiche in putrefazione e pozzi neri, si dovranno asportare le prime vuotare i secondi, rimuovendo le materie luride e riempiendo poi i pozzi di terra. Ove non sia possibile asportare le dette materie, queste verranno sottoposte ad un trattamento chimico che valga a disorganizzare, secondo le istruzioni dell'Ufficiale Sanitario.

CAPO V°

IGIENE DELL'ABITATO

Comuni debbono corrispondere alle particolari norme stabilite dal Regolamento Edilizio, per ciò che riguarda la areazione, l'illuminazione, la protezione della umidità e dalle intemperie e a quelle fissate dal presente Regolamento in tutto quanto riguarda le altre condizioni di salubrità delle abitazioni.

In caso di riadattamento degli edifici, le demolizioni, si faranno parzialmente, si curerà che non siavi eccessivo sollevamento di polvere, anche mediante bagnatura.

ART. 52. - Non è permesso di gettare le fondamentazioni di un nuovo edificio in un terreno che abbia servito per l'innanzi come deposito di immondizie, di letame, di residui putrescibili e di altre materie insalubri che abbiano potuto inquinare il suolo, se non quanto siffatte materie nocive siano state rimosse completamente, ed il sottosuolo corrispondente sia stato ridotto in condizioni salubri.

Non sarà permesso di edificare per uso di abitazione o di stabilimenti industriali sopra un suolo il cui livello sia eguale o più basso di quello di correnti o bacini acqui vicini, per modo che sia difficile o impossibile il deflusso delle acque meteoriche e di quelle di rifiuto o luride, se tale livello non sia sufficientemente rialzato.

Non è permesso costruire abitazioni contro terrapieni, se non a distanza di almeno tre metri dal terreno, costruendo all'uopo opportuni muri di sostegno di questo, e canali di drenaggio per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.

ART. 53. - I progetti per le costruzioni di nuove case, urbane rurali, quelli per la costruzione e la sopraelevazione e per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di insalubrità delle case esistenti debbono essere sottoposti al visto del Podestà, che prova vede previo parere dell'Ufficiale Sanitario e sentita la Commissione Edilizia.

Se il suolo sul quale si debbono stabilire le fondamentazioni di un edificio è abitualmente umido ed esposto all'invasione dalle acque per i movimenti della falda sotterranea, si munirà di sufficienti drenaggi ed in ogni caso s'impiegheranno per i muri di fondazione materiali idrofughi difendendo i muri e i sotterranei dal terreno circostante per mezzo di materiali impermeabili e di opportune intercepedini.

Possibilmente in ogni fabbricato, ma tassativamente in quelli fon-

dati in luoghi umidi o non cantinati le fondamentazioni saranno separate dai muri che sopportano, per mezzo di strati impermeabili frapposti, asfalto, lastre metalliche o di pietra e simili.

I pavimenti per il pianterreno dovranno essere assicurati con materiali idrofughi contro il passaggio dell'umidità del suolo, e muniti di vespai ventilati.

Nella costruzione di muri e dei reinterri o riempimenti di pavimenti e di coperture, è proibito l'ingresso di materiali di demolizione di vecchie pareti e di vecchi pavimenti salnitratati, come pure l'uso di terra proveniente da luoghi malsani e di altri materiali non ben puliti.

È proibito l'uso di materiali troppo iscoscopici.

ART. 54. - Non si possono occupare per uffici, laboratori, scuole, istituti e per qualsiasi altra prolungata dimora, edifici o pareti di essi, prima i conduttori e proprietari abbiano ottenuta dal Podestà la prescritta licenza di abitabilità.

La visita definitiva delle case nuove o restaurate per le quali è obbligatoria la licenza di abitabilità dovrà essere eseguita con l'intervento dell'Ufficiale Sanitario o di chi per lui.

ART. 55. - Il Podestà sentito l'Ufficiale Sanitario o su richiesta del Medico Provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombrò.

ART. 56. - Il numero massimo degli abitanti per ogni appartamento sarà determinato in ragione di un abitanti per 25 metri di cubatura complessiva.

Questo numero sarà trascritto nella licenza, nella quale verranno pure indicati gli ambienti riconosciuti inopportuni all'umano soggiorno.

Nei locali destinati ad abitazione permanente (utilizzati come camere da dormire o come laboratori in comune) dovranno assegnarsi almeno mc. 8 per ogni fanciullo fino a 10 anni di età, e mc. 15 almeno per ogni persona di età superiore ai 10 anni.

I vani terreno per poter essere adibiti ad uso di abitazione notturna dovranno possedere tutti i requisiti richiesti per le camere di abitazione, ed essere fornite dagli annessi (latrina, acquaio, fumaiolo ecc.) convenientemente disposti.

Il Podestà potrà dichiararli inabitabili su relazioni dell'Ufficiale Sanitario che constati la causa di insalubrità.

I sottosuoli abitabili saranno adibiti a sola dimora diurna, mai mai a camere da letto.

ART. 57. - Le case destinate ad uso di abitazione dovranno essere intonacate internamente ed esternamente, imbiancate, pulite ed asciutte.

Dovranno inoltre essere provviste:

- a) di sufficiente acqua potabile in ogni appartamento.,
- b) di lavandini ed acquai.,
- c) di almeno un cesso per ogni appartamento, fino a 7 ambienti e di almeno due per appartamenti più vasti.,
- d) di smaltimento ben regolato delle acque piovane e domestiche e di conduttore di scarico in perfetto stato di impermeabilità.,
- e) di camini in numero sufficiente, munito di cappello e fumaiolo ben funzionante.

Su proposta dell'Ufficiale Sanitario il Podestà potrà ordinare l'imbiancatura, le riparazioni e l'allontanamento di tutti quegli inconvenienti riscontrati e quando sarà ritenuto necessario a salvaguardare la salute degli abitanti.

Anche gli ingressi, gli anditi, i vestiboli, le scale, i pianerottoli devono essere bene illuminati ed aereati, pavimentati e tenuti costantemente puliti ed esenti da immondizie. Di tale nettezza risponde il proprietario in quelle case ove siano più inquilini.

ART. 58. - I cassi dovranno essere appartati e collocati in camerini aereati ed illuminati direttamente dall'esterno. Saranno muniti di interruttore idraulico permanente, avranno pavimento e anche le pareti fino all'altezza di m. 1,50 di materiale impermeabile e facilmente lavabile.

Per ogni cesso dovrà averci una cassetta di cacciata per lavaggio, della capacità di circa l. 15 e in nessun caso mai minori di litri 10, con una dotazione di acqua proporzionale alla importanza della abitazione.

Vi dovrà essere inoltre la canna di ventilazione prolungata oltre il tetto in modo che non arrechi insalubrità.

ART. 59. - Le tubature destinate a raccogliere le materie dei cessi dovranno essere di ghisa o di piombo. Se di ghisa avranno giunte impiccate di corda e ostruente, costruite e collocate in modo da rendere impossibile ogni filtrazione tanto nei muri quanto nelle condutture delle acque.



dati in luoghi umidi o non cantinati le fondazioni saranno separate dai muri che sopportano, per mezzo di atrati impermeabili frapposti, asfalto, lastre metalliche e di pietra e simili.

I pavimenti per il pianoterrano dovranno essere assicurati con materiali idrofughi contro il passaggio dell'umidità del suolo, e muniti di vespai ventilati.

Nella costruzione di muri e dei reinterri e riempimenti di pavimenti e di coperture, è proibito l'ingresso di materiali di demolizione di vecchie pareti e di vecchi pavimenti salnittrati, come pure l'uso di terra proveniente da luoghi malsani e di altri materiali non ben puliti.

È proibito l'uso di materiali troppo lacroscopici.

ART. 54. - Non si possono occupare per uffici, laboratori, scuole, istituti e per qualsiasi altra prolungata dimora, edifici o pareti di essi, prima i conduttori e proprietari abbiano ottenuta dal Podestà la prescritta licenza di abitabilità.

La visita definitiva delle case nuove o restaurate per le quali è obbligatoria la licenza di abitabilità dovrà essere eseguita con l'intervento dell'Ufficiale Sanitario o di chi per lui.

ART. 55. - Il Podestà sentito l'Ufficiale Sanitario o su richiesta del Medico Provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombrò.

ART. 56. - Il numero massimo degli abitanti per ogni appartamento sarà determinato in ragione di un abitanti per 25 metri di cubatura complessiva.

Questo numero sarà trascritto nella licenza, nella quale verranno pure indicati gli ambienti riconosciuti impropri all'usano soggiorno.

Nei locali destinati ad abitazione permanente (utilizzati come camere da dormire o come laboratori in comune) dovranno assegnarsi almeno mc. 8 per ogni fanciullo fino a 10 anni di età, e mc. 15 almeno per ogni persona di età superiore ai 10 anni.

I vani terreno per poter essere adibiti ad uso di abitazione notturna dovranno possedere tutti i requisiti richiesti per le camere di abitazione, ed essere fornite dagli annessi (latrina, acquaio, fumaiolo ecc.) convenientemente disposti.

Il Podestà potrà dichiararli inabitabili su relazioni dell' Ufficiale Sanitario che constati la causa di insalubrità.

I sottosuoli abitabili saranno adibiti a sola dimora diurna, mai mai a camere da letto.

ART. 57. - Le case destinate ad uso di abitazione dovranno essere intonacate internamente ed esternamente, imbiancate, pulite ed asciutte.

Dovranno inoltre essere provviste:

- a) di sufficiente acqua potabile in ogni appartamento.,
- b) di lavandini ed acquai.,
- c) di almeno un cesso per ogni appartamento, fino a 7 ambienti e di almeno due per appartamenti più vasti.,
- d) di smaltimento ben regolato delle acque piovane e domestiche e di condutture di scarico in perfetto stato di impermeabilità.,
- e) di camini in numero sufficiente, munito di cappello e fumaiolo ben funzionante.

Su proposta dell' Ufficiale Sanitario il Podestà potrà ordinare l'imbiancatura, le riparazioni e l'allontanamento di tutti quegli inconvenienti riscontrati a quando sarà ritenuto necessario a salvaguardare la salute degli abitanti.

Anche gli ingressi, gli anditi, i vestiboli, le scale, i pianerottoli devono essere bene illuminati ed aereati, pavimentati e tenuti costantemente puliti ed esenti da immondizie. Di tale nettezza risponde il proprietario in quelle case ove siano più inquilini.

ART. 58. - I cassi dovranno essere appattati e collocati in camerini aereati ed illuminati direttamente dall' esterno. Saranno muniti di interruttore idraulico permanente. Avranno pavimento e anche le pareti fino all' altezza di m. I, 50 di materiale impermeabile e facilmente lavabile.

Per ogni cesso dovrà averci una cassetta di cacciata per lavaggio, della capacità di circa l. 15 e in nessun caso mai minori di litri 10, con una dotazione di acqua proporzionale alla importanza della abitazione.

Vi dovrà essere inoltre la canna di ventilazione prolungata oltre il tetto in modo che non arrechi insalubrità.

ART. 59. - Le tubature destinate a raccogliere le materie dei cessi dovranno essere di ghisa o di piombo. Se di ghisa avranno giunte impiccate di corda e ostrime, costruite e collocate in modo da rendere impossi-

Potranno essere in greco, purché, nelle pareti in cui sono incastrate nei muri, siano collocate dentro un canale con pareti impermeabili.

Dette tubature debbono essere facilmente ispezionabili.

Dovrà provvedersi alla separazione delle fognature private da quelle pubbliche mediante chiusura idraulica a sifone dell'imbocco, ovvero con interruzione al piede delle singole condutture di latrine oppure di altro apparecchio riconosciuto necessario dall'Ufficio Sanitario.

ART. 60. - La giunzione tra il vaso e interruttore idraulico dei cessi ed il tubo di scarico dovrà essere fatto a perfetta tenuta ed a tal fine dovrà rimanere scoperta, in modo che sia sempre possibile sorvegliarlo. Il vaso dovrà essere rigidamente fissato al pavimento.

ART. 61. - Ogni abitazione dovrà avere in cucina un acquajo.

Le condutture di scarico degli acquai, dei lavandini delle vasche da bagno ecc. debbono essere munite di sifone d'interruzione sotto ogni smaltito. Dopo tale interruzione potranno essere immesse nella camera di scarico dei cessi.

Dette condutture dovranno essere di materiale che presenti tutte le garanzie d'impermeabilità.

ART. 62. - Nella Città e nei centri dell'abitato i fumaioli dei camici domestici dovranno elevarsi al di sopra della copertura della casa e, ove questa sia più bassa delle contigue, dovranno prolungarsi fino ad un'altezza sufficiente per evitare danno ed incomodo ai vicini.

Sono eccettuate da questa disposizione i fumaioli delle stufe a coke ed a gas per il riscaldamento dei singoli ambienti, purché non sbocchino sotto le finestre dei piani superiori.

I fumaioli dei forni, delle caldaie, a vapore, dei caloriferi, dei focolai industriali e di impianti congnimili dovranno essere totalmente esterni ed indipendenti da altre canne fumarie, tanto da escludere ogni danno ed incomodo agli abitati.

Il podenta potrà anche prescrivere, caso per caso, quando lo ritenga necessario, l'uso esclusivo dei carboni neri o di apparecchi fumivoti.

ART. 63. - È vietato l'uso dei caloriferi a gas o a carbone senza tubo di esportazione dei prodotti della combustione, e il quale

ART.64. Qualunque camino dovrà essere munito di cappa, come pure i focolari provvisti di tiraggio interno.

I camini dei focolari debbono essere costantemente mantenuti in istato di perfetto funzionamento.

ART.65. È vietato di tenere nelle camere di abitazione polli, piccioni, ed altri animali che insozzano gli ambienti.

ART.66. In caso di malattie infettive, il Podestà, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, potrà ordinare nella casa di abitazione oltre alle occorrenti disinfezioni, l'imbiancatura le riparazioni e l'allontanamento di tutti quegli inconvenienti, che siasi riconosciuti necessario a salvaguardare la salute degli abitanti.

ART.67. Le pareti e i soffitti degli ingressi, anditi, vestiboli scalinate, pianerottoli, devono essere tenuti costantemente puliti e rimbiancati frequentemente.

Di tale nettezza risponde il proprietario in quelle case ove siano più inquilini.

Anche la pavimentazione dei vestiboli, scale ecc. sarà tenuta in modo che non vi si formino interruzioni di continuità e depressioni nelle quali si possono accumulare immondizie o che si rendano pericolose per l'intolumità degli abitanti.

ART.68. Gli infissi delle finestre e delle porte debbono essere conservati in modo da difendere efficacemente gli abitanti dal vento e dalle intemperie.

Saranno tenuti puliti e sarà provveduto alla loro periodica verniciatura.

ART.69. È vietato abitare e dare in affitto case in cui vani di abitazione siano umidi, sudici, oscuri, mal ventilati, non capaci di difendersi dalle intemperie e dalle variazioni atmosferiche, esposti ad esalazioni malsane, e che non abbiano per tutto il rimanente i requisiti richiesti dal presente regolamento.

Tali visite si eseguiranno d'urgenza quando in una casa si verificano malattie infettive.

ART.70. Ogni qualvolta l'Ufficiale Sanitario riconosca, che

vigenti, per modo che vi sia pericolo per la salute di chi l'abita dovrà promuovere gli opportuni provvedimenti perche' l'abitazione stessa sia risanata, e le cause di insalubrita' siano rimosse.

Il Podesta' concedera' un opportuno termine perche' possano avere esecuzione le prescritte migliorie.

In caso di inadempienza, la casa sara' dal Podesta' dichiarata del tutto o in parte inabitabile a termine dell'art. 222 del vigente T.U. delle leggi Sanitarie.

ART. 71. - La dichiarazione di inabitabilita' di una casa o di una parte di essa e l'ordinanza di chiusura, a termine dalla legge sanitaria si faranno quando non sia possibile rimuovere le cause di insalubrita' accertate, o i proprietari si rifiutino di apportarvi le intimate migliorie.

L'umidita' permanente ed insanabile, motivante l'inabitabilita', quando non presenti segni visibili dovra' essere accertata dall'Ufficiale Sanitario, mediante ripetute prove igrometriche differenziali dell'aria, ambiente e di quella esterna in varie giornate asciutte, e con esame chimico delle malte da eseguirsi nel Laboratorio Chimico Provinciale di Vigilanza Igienica.

#### EDIFICI E LOCALI CON SPECIALI DESTINAZIONI

ART. 72. - Gli edifici destinati alla convivenza di molte persone (collegi, istituti, ospizi, asili, e simili,) dovranno avere tutte le condizioni richieste dal presente Regolamento per la casa adibite ad uso abitazione.

Avranno inoltre:

- a) locali di ampiezza proporzionata al numero degli individui che vi sono accolti.,
- b) un locale ad uso infermeria, aereato, salubre ed appartato.

Dovranno altresì essere forniti di acqua sufficiente, di cessi, di lavandini e di locali per bagni, rispondenti alle norme di igiene che saranno tenuti con la piu' scrupolosa nettezza, procedendo ove occorra a restauri, imbiancature, disinfezioni, e tutte le opere che fossero diramate dall'igiene.

Quando i proprietari, i conduttori, Direttori ecc. dei suddetti Istituti, non ottemperassero alle disposizioni accennate entro il termine prefisso, oltre all'applicazione delle pene sancite per i contravventori al presente Regolamento, il Podesta' potra' ordinare la esecuzione d'Ufficio

ART. 73. - Nelle scuole si osserveranno tutte le norme stabilite dal presente Regolamento per le case adibite ad uso di abitazione. Le Scuole dovranno essere fornite di acqua potabile, nonché di lavandini e di cessi, secondo le norme speciali che saranno fissate dall' Ufficio d' Igiene, in relazione alla importanza e al genere dell' Istituto e tenute presenti le norme Ministeriali in proposito.

ART. 74. - Non potranno aprirsi scuole private ed altri locali destinati alla convivenza di molte persone, senza farne denuncia almeno quindici giorni prima dell' apertura al Podestà che rilascia il permesso previo parere dell' Ufficiale Sanitario.

ART. 75. - Non sarà permesso di adibire locali per uso di dormitorio, se non previa ispezione tecnico - sanitaria che accerti la salubrità dei locali, la loro ampiezza in relazione al numero delle persone da alloggiare e l' esistenza delle altre condizioni reclamate dall' igiene.

Le camere destinate a quest' uso non avranno meno di tre metri d' altezza e venticinque metri cubi di capacità per persona.

L' esercente dovrà curare la massima nettezza degli ambienti in tutte le loro parti, nonché la rimozione di qualsiasi causa di insalubrità, ed uniformarsi, a tutte le istruzioni a tutela dell' Igiene il Podestà dovesse emanare.

ART. 76. - Gli stabilimenti di bagni pubblici dovranno essere bene aerati ed avere le vasche i pavimenti e le pareti dei camerini fino all' altezza di m. 2 dal suolo, rivestiti di materiale di facile lavatura e disinfezione.

Dovranno essere forniti di acqua sufficiente ai bagni ed essere tenuti con la massima nettezza per quanto riguarda i locali, le biancherie e i servizi in genere.

ART. 77. - Le latrine di uso pubblico e di altri stabilimenti consimili debbono rispondere alle norme stabilite per i bagni pubblici, sia per la manutenzione che per la sistemazione interna, ed avere i camerini dei cessi situati in modo da essere ciascuno direttamente aerato dall' esterno.

L' apporto delle materie luride dovrà praticarsi con cacciate periodiche di acqua di lavaggio restando sempre l' imbocco della tubatura munita di interruttore idraulico. In ogni stabilimento dovrà essere col-

con chiusini inodori e le pareti intonacate a cemento fino all'altezza di m. 1,50 dal pavimento.

Le vasche saranno a compartimenti separati e individuali, in cemento, in pietra o in muratura rivestita d'intonaco e munite in ciascun compartimento delle necessarie bocchette di scarico e di sopravanzo.

ART. 79. - I locali di cui al precedente articolo dovranno essere tenuti con la massima nettezza, curando, dopo ogni lavatura, lo scarico delle acque sudicie lo spurgo e la disinfezione delle vasche.

A tale scopo i lavatoi dovranno essere sempre forniti di acqua in quantità sufficiente.

ART. 80. - Nelle abitazioni, i lavatoi per uso degli inquilini, dovranno rispondere alle condizioni di cui agli articoli precedenti ed avere una dotazione propria di acqua proporzionata alle persone che se ne servono, e tale da permettere una perfetta pulizia della biancheria.

L'Ufficio d'igiene, potra' imporre, quando lo riconosca necessario, la divisione delle vasche in scompartimenti del tutto separati, con efflusso indipendente.

E' obbligatorio l'impianto di regolari lavatoi nelle case di nuova costruzione costituite da piu' di sei appartamenti.

ART. 81. - Nell'interno della Citta', o negli aggregati urbani dei sobborghi o delle Frazioni, le stalle e le scuderie dovranno uniformarsi alle seguenti condizioni.

a) dovranno essere completamente separate dagli altri ambienti, e specialmente da quelli destinati ad abitazione, esse percio' avranno un soffitto adatto che le separi dal piano superiore e muri e pareti divisorie impermeabili per spessore e convenientemente intonacati, nonche' le comunicazioni con altri ambienti fatte in modo che assicurino una perfetta chiusura.

Le porte d'ingresso si apriranno direttamente all'aria libera.

- b) La capacita' di ciascuna stalla dovra' essere non inferiore a trenta metri cubi per animale adulto;
- c) La ventilazione naturale dovra' essere assicurata con finestre contrapposte e munite di reticella metalliche, mantenute integre e pulite, efficaci ad allontanare le mosche.

finestre, potrà essere utilizzata caso per caso, la costruzione di camere di ventilazione fino al tetto.

d) Il pavimento dovrà essere lastricato con materiali impermeabili con adatte pendenze e scoli regolari, e con gli imbacchi di fognoli muniti di chiusura idraulica permanente.,

e) Le mangiatoie dovranno essere in muratura e rivestite di cemento, e rastrelliere metalliche.,

f) la detenzione di acqua potrà essere sufficiente per il lavaggio delle pareti e del pavimento.

g) L'ingresso alla stalla dovrà essere anch'esso munito di reticella metallica efficace ad allontanare le mosche, ovvero tenuto costantemente chiuso, dovranno essere usati efficacemente, liquidi moschicidi.

ART. 82. - Le domande per l'impianto e per la costruzione di nuove scuderie, sarà una corredata dal tipo e dai disegni del locale, affinché l'Ufficio Tecnico e Sanitario, oltre a constatare l'osservanza delle condizioni di cui all'Articolo precedente possono nei singoli casi stabilire, ove occorra, norme speciali a tutela dell'igiene.

ART. 83. - Le scuderie di nuovo impianto saranno consentite, previa autorizzazione speciale, nell'interno della Città e degli agglomerati urbani, purché siano destinate ad un numero di quadrupedi superiore a tre, e siano adoperate ad esclusivo uso privato del proprietario o affittuario dello stabile.

Per l'impianto di tali scuderie si dovranno osservare le norme di cui al presente art. 81.

Le domande dovranno essere corredate dal tipo e dai disegni del locale, nonché delle necessarie indicazioni in riguardo alla distanza delle abitazioni vicine.

ART. 83 bis. - Le masecole devono rispondere ai requisiti di cui alle lettere a.c.d.f.g. dell'art. 81 e dovranno inoltre avere annessa una stalla per la sosta del bestiame.

ART. 84. - Per le scuderie e stalle in campagna per uso di aziende locali, l'Ufficio d'Igiene determinerà caso per caso quale delle condizioni precedenti debbano essere imposte per la concessione della licenza.



ART. 85. - La permanenza notturna nelle scuderie del personale di custodia dovrà essere limitata al tempo e al numero strettamente necessario.

Il ricovero per dette personale dovrà essere aereato ed illuminato direttamente dall'esterno e nelle scuderie di nuovo impianto dovrà essere separato, in modo peraltro da non impedire la custodia degli animali.

ART. 86. - L'esercizio delle scuderie pubbliche è oggetto a speciale licenza del Podestà, indipendentemente dalle autorizzazioni richieste da altri regolamenti.

La licenza non sarà rilasciata se non quando siano constatato che esistono le condizioni prescritte.

In essa sarà indicato il numero degli animali che potranno ritenere nei singoli ambienti.

Il titolare della licenza è responsabile della osservanza di tutte le condizioni stabilite.

ART. 87. - Chiunque intenda impiantare una stalla nel Capoluogo deve fare domanda al Podestà che ne rilascia l'autorizzazione solo se i locali rispondono alle norme stabilite nel presente Regolamento e a tutte le altre che verranno fissate volta per volta dall'Ufficio Sanitario.

Anche i proprietari delle stalle già esistenti devono munirsi dell'autorizzazione di cui sopra.

ART. 88. - Il letame dovrà essere rimosso dalle stalle ogni giorno e trasportato nei terreni coltivati o nei luoghi stabiliti dal Podestà.

Con il trasporto, del letame devono osservarsi le norme di cui agli articoli 23 e 29 del presente Regolamento.

ART. 89. - Le rimesse che non servono al semplice deposito di vetture o veicoli di qualsiasi genere, ma anche a lavaggio, debbono essere provviste di scoli con rispettivi chiusini inodore.

ART. 90. - Chiunque in occasione di fiere, feste o mercati, intenda aprire o condurre scuderie o stallaggi, tenere stalle o depositi di sosta di animali equini, bovini, ovini, suini, dovrà farne partecipazione 7 giorni prima all'Ufficio di Polizia Municipale per le disposizioni che, sentito l'Ufficiale Sanitario il Podestà ritenesse di emanare ai fini dell'opportuno trattamento contro le mosche.

di allevamento o di monta di animali senza il permesso del Podestà che potrà concederlo previa ispezione tecnico-igienica, la quale accerti che tali esercizi o industrie possano funzionare nelle condizioni volute dall'igiene e senza danno per la salute degli abitanti delle case vicine.

ART. 92. - In nessuna parte della Città e dei sobborghi, è permesso tenere stalle ad uso di armenti di qualunque specie.

Il Podestà potrà concedere, in casi speciali, il permesso di tenere alla periferia dei sobborghi un certo numero di bovini, quando, a suo giudizio insindacabile, le cui condizioni della località e dei ricoveri destinati a questi animali siano tali da garantire che non si arrecherà alcun nocimento alla sicurezza della salute del cittadino.

ART. 93. - È proibito il ricovero dei bovini, ovini, suini, nelle stalle site nei centri abitati nei mesi di maggio-giugno-luglio-agosto e settembre.

Il loro ricovero dovrà in questi mesi distare dai centri abitati non meno di cinquecento metri.

ART. 94. - È assolutamente vietato tenere in Città, nei sobborghi e nei centri abitati delle Frazioni, suini, capre, pecore. Potranno tenersi detti animali nelle vicinanze dei sobborghi e dei centri abitati delle Frazioni, alle seguenti condizioni:

- a) Che la località disti da abitazioni civili in modo da non recare molestie ai rispettivi abitanti.,
- b) che il recinto sia tenuto costantemente pulito., il pavimento lavabile con fognole e pozette di raccolta dei liquami.,
- c) che siano adottati opportuni trattamenti contro le mosche e che sia adottato quanto altro ritenga opportuno il Podestà, sentito l'Ufficio d'igiene.

ART. 95. - Non si potranno ritenere polli ed altri animali da cortile od altri volatili nella Città e Frazioni senza licenza del Podestà, che potrà concederla previa visita dell'Ufficiale Sanitario che accerti la località essere adatta a quell'uso, e si trovi nelle condizioni da potervisi attuare costantemente le norme ritenute necessarie ai fini del trattamento contro le mosche, e che gli animali ricoverati non rechino disturbo con rumori.

autorizzate.

### DEI LOCALI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

ART. 97. - Non verrà rilasciato il nulla osta per apertura di esercizi pubblici senza visita preventiva dell'Ufficiale Sanitario.

Gli spacci di carne macellata, nonché quelli di carne ovina, e di selgaggina e di altro genere di carne dovranno essere sufficientemente ampi e ben ventilati, avere pavimento con scolo regolare e di materiale impermeabile e lavabile.

Le pareti saranno ricoperte di lastre di marmo e di materiale impermeabile e liscie, ovvero intonacate a lucido fino all'altezza di due metri almeno dal suolo.

Esse verranno raccordate a sagoma curva col pavimento, ad eccezione delle porte mobili.

I detti locali dovranno avere costantemente le pareti e i pavimenti ben detersi, essere provvisti di abbondante acqua di lavaggio e di un condotto smaltitoio per le acque luride isolate dalla fogna stradale mediante chiusura idraulica permanente.

Quando il riscontro d'aria sia riconosciuto insufficiente, la porta di accesso dovrà essere provvista di larghe aperture permanenti che rendano libera e ampia la circolazione d'aria nell'interno del locale, ovvero essere sostituita da un cancello.

ART. 98. - L'impianto dei locali appositamente costruiti o ridotti per la conservazione e deposito delle carni dovrà riportare la preventiva approvazione degli Uffici Sanitario e Tecnico Comunale che debbono accertare l'esistenza sia della maggiore asciuttezza e impermeabilità sia di idonei sistemi per la aereazione e ventilazione.

Non sarà permesso immettere nelle celle frigorifere carni di recente macellate che, non abbiano subito preventivamente la necessaria frollatura di un locale di deposito e di bassa temperatura.

Gli stabilimenti frigoriferi per la preparazione di carni refrigerate dovranno avere locali ed impianti idonei, alla necessaria evaporazione e al raffreddamento graduale.

Gli stabilimenti per la congelazione delle carni e quelli destinati alla scongelazione dovranno, possedere una efficienza di impianti tale da garantire la esatta applicazione dei vari processi di congelazione e,

rispettivamente di scongelazione richiesti per le varie derrate alimentari.

Nella licenza saranno specificata le derrate, per le quali viene ritenuto idoneo l'impianto. =

ART. 99. = Le pelli fresche, le carni, le unghie, i grassi, le ossa ed altri residui animali, dovranno, dai locali di deposito e conservazione delle carni e dagli spacci essere tolti ogni giorno e trasportati agli stabilimenti di prosciugamento, di concia o di depurazione autorizzato, restando in ogni caso vietati i centri di raccolta nell'aggregato urbano.

Chiunque per ragioni del suo mestiere debba conservare dette materie, dovrà dimostrare all'Autorità Comunale di possedere apposite locali fuori degli aggregati urbani isolati in modo che con le esalazioni non dia molestia al vicinato.

ART. 100. = Nelle botteghe di pizzicagnolo o di salumaio sono vietati i depositi di formaggio, salumi che non siano in proporzione della provvista necessaria all'ordinario consumo e dell'ampiezza e ventilazione degli ambienti. La quantità di formaggi maturi e di salumi da ritenersi in ciascun locale sarà fissata nella licenza di esercizio.

ART. 101. = Nella domanda per il rilascio della licenza di esercizio di generi alimentari deve essere indicato il locale di deposito dei generi, alimentari stessi.

Questi locali devono riportare l'approvazione dell'Ufficio Sanitario.

ART. 102. = Gli spacci e i depositi di erbaggi e di frutta dovranno avere pavimento lavabile e possedere, per il lavaggio degli erbaggi, una vaschetta dotata di acqua potabile e di regolare tubo di smaltimento.

Le verdure e le frutta non dovranno essere deposte sul pavimento degli spacci e sul suolo stradale ma dovranno essere sempre collocate su scaffali o su banchetti in perfetto stato di pulizia.

ART. 103. = Per la vendita dei pesci i banchi dovranno essere ricoperti di marmo, di lavagna o di zinco o di pietra impermeabile e tenuti insieme alla suppellettile, con la massima nettezza. Vi sarà acqua di lavaggio, ed un condotto smaltimento dalle acque luride, a chiusura idraulica.

I prodotti di pulitura del pesce saranno raccolti in recipienti metallici con coperchio.

dal negozio entro la giornata, lavati e tenuti costantemente puliti.

ART. 104.—I laboratori di carne, oltre a essere impiantati ed esercitati con tutte le norme prescritte per gli spacci di carne fresca, dovranno rispondere, per quanto riguarda la fusione dei grassi alle prescrizioni obbligatorie per le industrie insalubri dovranno inoltre essere usati esclusivamente per la lavorazione delle carni.

È vietato di usare stufe prive di efficace ventilazione ovvero di cappe prive di tubi aspiratori dei prodotti della combustione.

ART. 105.—Negli spacci di pollame e in quelli di selvaggina non potranno tenersi animali vivi se gli ambienti non si prestano per cubicità, ventilazione e per i rapporti con l'abitato.

Quando la ritenzione dei polli vivi sia permessa, questi dovranno tenersi in stie sempre pulite abbastanza ampie alte, relativamente al numero e alle dimensioni degli animali, le stie dovranno inoltre essere munite di fondo metallico mobile, di abbeveratoi e mangiatoie in lamiera.

I locali dovranno altresì corrispondere a tutte le altre prescrizioni stabilite per gli spacci di carne fresche.

ART. 106.— I locali che si vogliono destinare a trattoria, dovranno avere i seguenti requisiti, da accertarsi preventivamente dall'Ufficio Sanitario o da un suo delegato:

1°) cubatura minima di quattro metri per ciascuna delle persone che potrebbero trattenervisi, quando i locali hanno ventilazione naturale e artificiale proporzionale alla loro capacità a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, di almeno cinque metri cubi per quei locali nei quali non sia possibile rafforzare la ventilazione naturale con mezzi artificiali di aereazione.

Il numero delle persone che potranno trattenervisi nei locali sarà indicato nella rispettiva autorizzazione municipale, insieme a quello massimo dei tavoli e delle sedie che dovranno contenere gli esercizi.,

2°) Pavimenti lisci ed impermeabili che possono essere facilmente lavabili e disinfettati.,

3°) Pareti lisce lavabili fino all'altezza di metri due almeno dal suolo. Quando le pareti siano rivestite di legno o di altro materiale con laterizio, esse dovranno ugualmente prestarsi alla lavatura o disinfezione.,

4°) Cessi ed orinatoi a chiusura idraulica ed a lavaggio automatico, in rapporto alla capacità del locale, situati in osnerini appartati, ventilati ed illuminati direttamente dall'esterno con vetri e pannelli di

neabili, con fognoli di acido isolati idraulicamente delle fogne stradali.

In prossimità dei cessi ed orinatori dovrà essere collocato un lavandino con acqua corrente.

I cessi e gli orinatori dovranno essere di facile accesso per gli avvegnatori e segnalati con cartelli indicatori ben visibili.

È vietato situare i cessi e gli orinatori in locali, per accedere ai quali si debba attraversare gli ambienti adibiti a cucina o deposito di sostanze alimentari.

5°) Camino con cappa a tirafumo, anche quando che si adoperi il gas.

6°) Acqua potabile a presa diretta per bevanda, e lavandino con acqua per lavaggio del vasellame da tavola e da cucina.

Per gli esercizi molto frequentati è obbligatorio il lavaggio del bicchiere con lisciviazione che ne assicuri la perfetta pulizia.

ART. 107. - Gli spacci di vino al dettaglio dovranno avere i requisiti di cui ai nn. 1.2.3.4.5. e 6 dell'articolo precedente.

Gli spacci di vino all'ingrosso con degustazione al banco pure non abbiano tavoli né sedie e diano sicura garanzia che i consumatori vi si trattengano per il tempo strettamente necessario alla degustazione, potranno essere attivati con l'osservanza delle sole prescrizioni di cui ai nn. 2.3.6 dell'articolo precedente.

ART. 108. - I caffè, le birrerie i bar e simili esercizi, ove si consumino bevande con assoluta esclusione dei vini comuni, sono secondo la natura e la importanza dell'esercizio, e debbono avere vaschetta ad acqua corrente per lavaggio dei recipienti ad uso del pubblico. Devono avere inoltre vaschette con acqua bollente per disinfezione di tazze, bicchieri, ecc., quando non hanno apparecchi per disinfezione a vapore.

ART. 109. - Nei suindicati esercizi, e in tutti quegli altri nei quali si consumano e si amministrano vivande, dovrà essere curata, oltre la massima pulizia dei pavimenti e delle pareti di tutti i locali, anche quella della mobilia, della biancheria, delle stoviglie e del vasellame di cucina e da tavola.

Le bottiglie, i bicchieri, i piatti e gli accessori da tavola debbono inoltre essere risciacquati con acqua corrente e conservati in modo da essere difesi dalle mosche e dalla polvere.

È vietato esporre cibarie se non racchiuse in vetrine o coperte da reticelle.

in costelli coperti.

ART. II0. - È vietato al personale addetto agli esercizi di trattorie, latterie, caffè, bar e simili, adoperare per la pulizia delle posate e delle stoviglie la salvietta personale di servizio.

È ugualmente vietato deporre qualsiasi specie e quantità di denaro in piatti che non siano per tipo e per grandezza diversi da quelli in uso per le consumazioni.

ART. III. - Non verrà rilasciato il nulla osta per esercitare locande, affitto di camere mobiliate e di alberghi senza una visita preventiva dell'Ufficiale Sanitario, il quale accerti che i locali presentano tutte le condizioni igieniche richieste per abitazioni.

Negli alberghi di prima e seconda categoria tutte le camere dovranno essere fornite di acqua potabile corrente.

ART. II2. - Durante l'esercizio dovranno essere osservate le norme della più assoluta nettezza dei locali e delle suppellettili e il buon funzionamento dei sistemi di riscaldamento, ventilazione ed illuminazione.

Dovrà essere disinfettato a cura dell'Ufficio d'Igiene, ogni ambiente in cui abbiano soggiorno individui affetti da malattia trasmissibile o sospetta.

L'esercente dovrà richiedere all'Ufficio tale disinfezione prima di darvi abitare altre persone. Le spese della disinfezione sono a carico dell'esercente.

ART. II3. - Nelle locande, negli alberghi, nelle trattorie e negli altri esercizi pubblici come pure nelle abitazioni collettive, nei locali dove si conservano e si preparano cibarie, dovranno avere i vani di apertura esterna muniti di reticelle metalliche protettrici degli insetti, le quali saranno mantenute costantemente integre e pulite.

Le porte di accesso dall'esterno dovranno essere ugualmente provvedute di protezione meccanica, atta ad impedire la entrata delle mosche.

ART. II4. - I Teatri, i cinematografi, caffè concerto ed altri locali destinati a pubblici spettacoli, ovvero a riunioni, conferenze feste e divertimenti, dovranno (senza pregiudizio delle funzioni attribuite dall'Autorità di P.S. rispondere alle seguenti condizioni,

a) essere bene aereati, anche ad ambiente chiuso, e qualora occorra essere forniti di idonei apparecchi per la ventilazione artificiale.

- b) avere cessi ed orinatoi inodore in numero sufficiente, in relazione alla capacità di ciascun locale, distinti per sesso, convenientemente distribuiti ed ubicati in luogo appartato, direttamente aereato ed illuminati dall'esterno e forniti di occlusione idraulica con cacciate metalliche di acqua per il lavaggio. Essi dovranno essere giornalmente disinfettati con sostanze antisettiche e deodoranti.
- c) avere nelle sale di trattenimento, nei corridoi ed annessi, le prescritte sputacchiere ed i cartelli indicatori del divieto di spatare sul pavimento.
- d) avere nelle sale per fumare apparati ventilatori speciali,

Dette condizioni saranno fatte rispettare costantemente non solo prima dell'apertura ma anche durante l'esercizio dei locali dall'Ufficio Sanitario, al quale si dovrà dare in ogni tempo, libero accesso.

ART. II5. - La pulizia dei pavimenti, dei tappeti, delle tappezzerie e del mobilio di tutti i locali suddetti dovrà farsi almeno una volta alla settimana ed esclusivamente con apparecchi meccanici aspiratori del pulviscolo.

Nei periodi di riposo, ed almeno una volta all'anno dovrà operarsi una generale pulizia dei locali e dell'arredamento, l'Ufficiale d'Igiene farà obbligare i proprietari ad eseguire speciali disinfezioni ogni qualvolta lo ritenga necessario.

#### NEI LOCALI DESTINATI ALL'INDUSTRIA

ART. II6. - Senza pregiudizio delle norme stabilite per le industrie insalubri e per le altre speciali industrie, non è permesso esercitare nel territorio del Comune opifici, laboratori ed industrie di qualsiasi genere senza licenza del Podestà che la rilascerà solo quando l'Ufficiale Sanitario abbia accertato che siano osservate tutte le norme di igiene prescritte dalle leggi e dai regolamenti.

ART. II7. - I locali destinati ad opifici, laboratori o ad altri usi industriali dovranno rispondere alle seguenti condizioni:

- a) avere ampiezza proporzionale al numero delle persone che effettivamente vi sono accolte e in nessun caso inferiore a 10 metri cubi per persona.,
- b) avere attivata una sufficiente ventilazione anche ad ambiente chiuso.



continua e completa asportazione dei prodotti della combustione delle altre emanazioni gassose.

L'asportazione avrà luogo in modo che i prodotti non rechino danno ed incomodo agli operai ed agli abitanti vicini.,

- d) essere convenientemente illuminati secondo la natura del lavoro che ivi si compie.,
- e) Avere le pareti pulite e se il genere dell'industria lo consenta, anche intonacate o verniciate e la pavimentazione in buono stato di manutenzione e senza discontinuità.

ART.118.- Gli opifici ed i laboratori, nei quali lavorano stabilmente più di cinque persone di qualsiasi età, dovranno essere forniti di sufficiente acqua potabile, nonché di cessi orinatori e lavandini in numero conveniente, e cioè uno per ogni venti persone. I cessi e gli orinatori dovranno essere posti in camerini separati dall'ambiente di lavoro direttamente aereati ed illuminati dall'esterno., dovranno inoltre essere forniti di sufficiente acqua per il lavaggio. Le pareti dei suddetti camerini dovranno essere impermeabili o lavabili fino all'altezza di metri 1,50 dal suolo.

I proprietari o i direttori sono tenuti a curare che i cessi, gli orinatori, i lavandini e gli apparecchi relativi siano mantenuti costantemente puliti e in perfetto stato di funzionamento.

ART.119. Gli stabilimenti industriali, con un contingente normale di oltre cinquanta operai dovranno essere provvisti di un locale apposito, separato dai locali di lavoro, destinato alla refezione giornaliera.

In detto locale si potranno conservare i cibi alla refezione ed anche eventualmente riscaldarli.

Annesso a questo locale si troverà un lavabo con un numero sufficiente di vaschette e catinelle e provviste di sapone per il lavaggio delle mani e del viso degli operai.

ART.120.- In quelli stabilimenti o laboratori dove si lavorano materiali nocivi alla salute è vietato agli operai di portare cibi e bevande e di mangiare o bere nei locali di lavoro.

Dovrà essere dato modo agli operai di lavarsi mani e viso prima di mangiare, in un locale attiguo a quello destinato alla refezione di cui detta esercizi debbono essere provvisti.

locali di lavoro e divisi in doppio reparto. In detti spogliatoi gli operai riporranno i loro abiti ed uno speciale abito da lavoro che dovranno indossare prima di entrare nei locali di lavoro.

Inoltre gli operai prima di uscire dallo stabilimento o dal laboratorio, dovranno lavarsi le mani e viso, usando anche liquidi disinfettanti ove sia necessario.

ART. 121. - Nei laboratori o reparti di essi, dove si sviluppano emalazioni nocive o sgradevoli, fuligine, o dove in qualsiasi, altro modo gli operai che vi lavorano siano oggetti ad insudiciarsi, si dovrà provvedere, entro gli stabilimenti o laboratori stessi, ad un servizio giornaliero, di docce in numero proporzionale a quello dei suindicati operai.

ART. 122. - Negli stabilimenti industriali, nei quali si abbia tale sviluppo di materiale polverulento da costituire a giudizio dell' Ufficiale Sanitario, causa d' insalubrità, si dovrà provvedere all' allontanamento del pulviscolo, nel punto della sua produzione, con efficaci apparecchi aspiratori, oppure mantenere costantemente umido il materiale, in modo da impedirne il sollevamento salva l' adozione di altre cautele che l' Ufficiale Sanitario ritenesse necessarie.

ART. 123. - Presso tutti gli stabilimenti industriali e laboratori nei quali gli operai vanno soggetti a pericoli di infortuni di asfissia, di avvelenamento acuto ecc. dovranno essere scrupolosamente applicati tutti i mezzi, e prese tutte le misure di cui la scienza e l' esperienza hanno dimostrato l' opportunità, per proteggere la salute di chi lavora.

ART. 124. - Negli stabilimenti industriali di cui all' articolo precedente dovrà trovarsi un locale apposito con tutto il necessario per i primi soccorsi d' urgenza.

Le istruzioni sui primi soccorsi d' urgenza, saranno stampate ed affissi in più copie nei locali, di lavoro.

NOTA. - Vedere anche le disposizioni e le norme prescritte dal Regolamento Generale sull' igiene del lavoro approvato con R. D. 14 aprile 1927 n. 530.

ART. 125. - E' vietato tenere nella Città e nei centri abitati manifatture, fabbriche o depositi che, a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore, siano classificati di prima categoria.

L' Ufficio d' Igiene procederà al sopraindicato accertamento.

cui possono collocarsi tali manifatture o fabbriche non potrà essere minore di 200 metri. Una distanza maggiore potrà essere prescritta dal Podestà, su parere di una Commissione Tecnico igienica, che ne accerti la necessità.

ART. 126. - È vietato aprire manifatture o fabbriche anche non appartenenti alla prima classe delle industrie insalubri, quando possano riuscire dannose alla salute degli abitanti, senza l'approvazione del Podestà che potrà concederla sentito il parere della Commissione Tecnico-igienica, la quale accerti che nell'esercizio si è provveduto con speciali cautele a garantire il vicinato di ogni causa di insalubrità.

Allo stesso modo si procederà quanto per alcuno degli stabilimenti della prima classe fosse richiesto l'esercizio nell'abitato in seguito all'introduzione di nuovi metodi e di speciali cautele che escludano ogni nocimento al vicinato.

ART. 127. - La macerazione di piante tessili è permessa soltanto nell'aperta campagna alla distanza almeno di 200 metri da abitazioni, da pozzi e serbatoi di acqua potabile.

ART. 128. - Gli stabilimenti industriali dovranno disporre di ambienti e mezzi idonei alla tenuta delle immondizie e delle materie putrescibili prima della loro asportazione, in modo da rendere impossibile l'invasione da parte delle mosche.

I sistemi da adottare a seconda del quantitativo e della natura dei materiali di rifiuto e putrescibili debbono essere i seguenti:

a) ambiente e piancito e pareti impermeabili, con scolo regolare munito di chiusine con sifone interruttore, aereazione assicurata a mezzo di finestre munite di rete metallica, o a mezzo di canna sopraelevata .,

b) recipienti metallici coperti come all'art. 22.

c) ove i rifiuti e i materiali putrescibili debbano restare temporaneamente all'aperto, essi saranno raccolti in uno spazio predisposto completamente recinto e coperto di retinate metalliche espese di impedire il passaggio delle mosche.

Dovrà inoltre essere effettuato su di essi il trattamento con sostanze moschicide di provata efficacia, secondo le indicazioni che saranno, caso per caso, stabilite dall'Ufficio d'Igiene.,

d) i pianciti e le superfici di terreno, che dopo l'esportazione delle

immendiale e di altri materiali putrescibili non consentano una pulizia tale da lasciare residui, dovranno essere coperte con polvere di calce viva.

ART. 129. - Sono vietati nell' interno della Città e degli agglomerati urbani i depositi di stracci.

Saranno solo permessi con consenso e sotto la sorveglianza dell' Ufficio Sanitario, Comunale, fuori dell' abitato, nei luoghi completamente incialati.

I detti depositi dovranno essere composti di almeno due ambienti con pavimenti ben connessi a mattonelle o in cemento, con pareti intonacate ed imbiancate almeno una volta l' anno.

Il primo locale dove si eseguirà soltanto l' accettazione e la pesatura della merce, sarà munito di lavandino con sufficiente provvista di acqua, l' altro ambiente, per il deposito e la carnita dovrà essere ventilato, e, secondo l' importanza del lavoro che vi si compie, provvisto anche di apparecchi, per l' aspirazione della polvere.

Gli operai dovranno indossare abiti speciali di lavoro, riconosciuti adatti dall' Ufficiale Sanitario.

ART. 130. - Le industrie nelle quali per una ragione qualsiasi è inevitabile la scata di animali devono avere locali adatti per il ricovero di essi, giusta la lettera a. c. d. f. g. dell' art. 81.

ART. 131. - Sono proibite nei centri abitati le industrie eccessivamente rumorose.

## CAPO VI°

### ABITAZIONE E RICOVERI RURALI

ART. 132. - Le abitazioni e i ricoveri rurali debbono essere costruiti in luogo asciutto e possibilmente elevato.

È vietato destinare ad uso di abitazione dei lavoratori agricoli o del personale di aziende, case che siano sudicie, umide mal difese dalle intemperie, poco illuminate e sufficientemente aerate.

ART. 133. - Le case rurali destinate ad abitazione dovranno per quanto è possibile, essere isolate, evitando che i muri perimetrali siano addossati ad elevazione del suolo, terrapieni e simili.

Qualora dovesse costruirsi una casa rurale a ridosso di un monte o di una collina i muri perimetrali prospicienti l' elevazione del suolo do-

vanno essere tenuti ad una distanza non minore di tre metri.

ART. 134. - I muri di fondazione e quelli perimetrali delle abitazioni rurali dovranno essere convenientemente difesi dall'umidità del terreno.

Il terreno su cui sorgono le case rurali dovrà essere rialzato sul piano della campagna almeno di centimetri cinquanta.

Le pendenze del suolo circostante alla casa, quelle dell'aja e degli orti adiacenti alle abitazioni dovranno essere sistemate in modo che siano prontamente smaltite le acque pluviali e di rifiuto domestico.

ART. 135. - Le stanze dovranno essere pavimentate ed intonacate internamente.

Le stanze da letto, da ubicarsi di preferenza nel piano soprastante a quello terreno, dovranno avere almeno un'altezza di metri due e ottanta centimetri, misurata all'impostura del soffitto ed una capacità non inferiore a 30 metri cubi. Ogni ambiente abitato dovrà avere almeno una finestra, col telaio a vetri ed imposte ben connesse che prenda aria e luce dall'esterno.

La cucina dovrà essere fornita di camino, cappa e fumaiole atti a favorire il pronto smaltimento dei prodotti della combustione, nonché di un acquaio a condotta di scarico impermeabile immettente in pozzetto coperto a conveniente distanza dall'abitazione.

ART. 136. - Le latrine delle case rurali debbono ricevere aria e luce direttamente dall'esterno e non devono trovarsi in immediata comunicazione con le camere da letto.

Le materie luride provenienti dalle latrine, devono scaricarsi mediante tubi esterni ai muri perimetrali della casa.

I pozzi neri destinati a ricevere dette materie luride dovranno corrispondere alle norme stabilite dal presente Regolamento.

ART. 137. - I locli destinati per abitazioni dell'uomo devono essere separati dalle stalle.

Negli ambienti ad uso di abitazione degli agricoltori è proibito dar ricovero anche temporaneo, agli animali suini.

ART. 138. - Quando i braccianti di campagna devono pernottare sul luogo del lavoro, il proprietario del fondo ha l'obbligo di mettere a loro disposizione adatti ricoveri notturni rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie.

ART. 139. - Possono adibirsi a ricovero notturno anche baracche provvisorie le cui pareti e coperture siano di materiale e fatture tali da difendere l'ambiente interno dalle piogge, dai venti e dal freddo, ed il suolo sia ad un livello più elevato del terreno circostante, e difeso dall'invasione delle acque superficiali.

ART. 140. - È vietato adibire ad uso di abitazione, ed anche di ricovero temporaneo (stabili odz avventizi) le tettoie i porticati i locali sotterranei, le grotte, le capanne intessute di erbe palustri o di paglia e simili, i locali aperti, i fabbricati in parte diruti o minacciano ruina, ovvero mal difesi dalla umidità del terreno e dalla intemperie.

ART. 141. - Nei ricoveri, il dormitorio dei maschi sarà sempre separato da quello delle donne, ed il materiale eventualmente adoperato per lettieri (paglia e simili) dovrà essere rinnovato almeno ogni dieci giorni.

Nei dormitori dovrà essere assicurato il ricambio dell'aria con opportune finestre munite di telai a vetri e le condizioni di cubatura dovranno rispondere almeno a m.15 per ciascuna persona.

ART. 142. - Ogni casa colonica dovrà essere provveduta di buona e sufficiente acqua potabile proveniente da sorgenti, pozzi o cisterne.

ART. 143. - Le stalle rurali non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione.

Quando siano collocati molto ad essi, devono avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas.

Esse devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti di scolo per le defezioni liquide, che verranno raccolte in appositi bottini collocati fuori delle stalle e secondo le norme consigliate dall'igiene.

Nei locali di nuova costruzione le stalle non possono avere apertura nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni a distanza di tre metri in linea orizzontale.

Il letame delle stalle dovrà essere asportato giornalmente.

ART. 144. - È assolutamente proibito accumulare concime, spazzatura ecc. contro le pareti che servono di appoggio o di divisione ad ambienti abitati.

ART.142. Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di m.25 dalle case di abitazione e dai dormitoria, nonché dai depositi e conduttura dell'acqua potabile.

Le concimaie saranno costruite con platese impermeabile in muratura con cemento e calcestruzzo e con pozzetto o bottano a tenuta di liquidi.

Nelle stalle e nei mucchi di letame verrà fatta la lotta contro le mosche giusta istruzione dell'Ufficio d'Igiene.

## CAPO VII°

### DIFESA DELLA PUREZZA DELL'ACQUA POTABILE

ART.146. Tutte le sorgenti di acqua potabile di uso pubblico o privato dovranno avere zone di protezione, demarcate con opportuni segnali. Entro queste zone e' proibito il pascolo, la coltivazione, qualunque opera di fabbricazione, il deposito di concimi e di qualunque materia soggetta a putrefazione, e tutte cio' che puo' costituire pericolo di inquinamento.

ART.147. Nelle sorgenti di acqua potabile, la zona di protezione verrà determinata dall'Autorita' Municipale e vi sarà vietata l'apertura di fossi, pozzi e nuovi scoli.

Il Podesta' potra' anche prescrivere che ne sia, con opportuno recinto, impedito l'accesso.

Qualora la sorgente sia alimentata da un bacino scolante di grande estensione, Il Podesta' emanera' provvedimenti speciali per garantire la incolumita'.

ART.148. I bottini di presa saranno chiusi da ogni parte da muratura impermeabile. Quando sia necessario praticarvi le aperture di ispezione, saranno muniti di sportello metallico e chiusi a perfetta tenuta. Tutti i cunicoli, gallerie filtranti, drenaggi ecc, costituenti l'opera di allacciamento delle sorgenti dovranno essere efficacemente difesi da invasioni di acque estranee.

ART.149. E' vietato il deposito di concime ed altre materie soggette a putrefazione, ed una distanza minore di dieci metri dalla linea di andamento degli acquedotti e sotto di essi e' vietato formare cantine, grotte, cave ed altri vuoti qualsiasi.

ART.150. E' vietato di alterare o gustare in qualsiasi modo di acquedotti e le loro dipendenze, nonché di estrarre acqua dai medesimi in

ART. 151. - I tratti di acquedotti entro la Città, ove esistono già fabbriche o coltivazioni, saranno difesi con opere opportune da ogni eventuale inquinamento, e protetti da qualsiasi guasto.

L'Autorità Comunale, avrà facoltà di far rigovernare ogni costruzione che riconosca dannosa alla integrità ed alla sicurezza dell'acquedotto, salvo il diritto da parte del proprietario alla relativa indennità.

ART. 152. - In campagna, dovunque sia possibile procurarsi acque potabili provenienti da sorgenti mediante condutture, o dove trovasi un centro di distribuzione di tali acque a distanza conveniente, è vietata servirsene per uso alimentare di acque di pozzo e di cisterne che non siano riconosciute potabili e garantite dal pericolo di qualsiasi inquinamento.

ART. 153. - Ferme utanti le disposizioni dell'articolo precedente non sarà permesso l'uso dei pozzi, i quali non siano distanti almeno 10 metri da latrine, fosse escrementizie, concimais e depositi luridi e non abbiano intorno all'apertura il pavimento impermeabile dal raggio dai due ai cinque metri con inclinazione verso l'esterno.

Essi avranno pareti bene intonacate a cemento fino al livello dell'acqua, saranno muniti di pompe e chiusini in modo da impedire inquinamenti dall'esterno, non avranno a contatto vasche per lavare panni o per abbeverare bestiami.

ART. 154. - Quando occorra scavare nuovi pozzi, dovrà richiedersi la previa licenza del Podestà, inviando la carta topografica quotata, e tutte le altre indicazioni necessarie. Il Podestà, nella eventuale autorizzazione prescriverà le norme per ottenere un'acqua garantita da inquinamenti.

La licenza sarà rilasciata dietro parere favorevole dall'Ufficiale Sanitario.

ART. 155. - I pozzi fuori d'uso o dichiarati inservibili, saranno per cura dei proprietari riempiti di pietrame e terra fino al livello del suolo.

ART. 156. - Le cisterne saranno permesse dal Podestà solo se sia impossibile provvedersi d'acqua in modo diverso, avranno le pareti e i condotti di alimentazione in materiale impermeabile e l'apertura esterna sarà chiusa in modo da impedire inquinamenti dalla superficie avranno altresì un deviatore di scarico per l'esclusione delle prime



acque piovane e saranno provviste di adatti mezzi di filtrazione.

L'acqua verrà attingita esclusivamente per mezzo di pompa.

ART. 157. - Nessun tubo portatore di acqua potabile potrà essere immerso sotto a fognoli e pozzeri di smaltimento. Quando ciò sia indispensabile, dovrà essere munita di un involucro che possa garantire di inquinamenti.

ART. 158. - Nelle nuove condutture e nelle rinnovazioni delle esistenti sarà escluso l'uso del piccone, il quale potrà permettersi soltanto per le diramazioni delle case.

ART. 159. - Dovunque si possa attingere l'acqua direttamente dalle condutture stradali sarà escluso l'impiego dei serbatoi per l'acqua adibita agli usi domestici.

ART. 160. - Quando, per speciali condizioni, la distribuzione delle acque di una casa avvenga mediante una fonte comune, l'acqua dovrà essere attingita esclusivamente da apposito rubinetto.

È vietato bere alle pubbliche fonti appoggiando le labbra alla cannella.

ART. 161. - Qualsiasi acqua per essere adibita ad uso potabile deve essere riconosciuta tale dall'Ufficiale Sanitario.

ART. 162. - Con ordinanza dell'Autorità Comunale potrà essere obbligatoria la provvista di sufficiente quantità di acqua potabile nelle case della città e dei sobborghi, nelle quali sia riconosciuto il bisogno.

## CAPO VIII°

### IGIENE DEGLI ALIMENTI, DELLE BEVANDE E DEGLI OGGETTI DI USO DOMESTICO

#### DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 163. - Il commercio delle terrate alimentari, i luoghi di deposito di vendita dei commestibili e delle bevande come pure la vendita ambulante di esse e la loro introduzione a scopo di commercio nel territorio del Comune, sono sottoposte per quanto riguarda l'igiene alla sorveglianza dell'Ufficiale Sanitario Comunale e del personale dell'Ufficio d'Igiene.

ART. 164. - È vietato esercitare fabbriche, depositi e spacci di generi alimentari e di bevande nonché, di droghe, colori, vernici, prodotti chimici e profumerie, se non dopo che si sia constatato dall'Ufficiale Sanitario, e da un suo delegato tecnico, che i locali rispondono alle norme d'igiene prescritte.

Eseguita tale constatazione, sarà dato corso agli atti per il rilascio della patente di esercizio, tanto nei casi nei quali ciò sta di competenza del Podestà, quanto in quelli di competenza di altre Autorità a senso di legge.

Nessuno dei detti esercizi potrà essere aperto senza averne ottenuto la licenza.

La licenza è personale, ha carattere temporaneo, e può essere sempre revocata qualora non si osservino le condizioni speciali eventualmente appostevi, o si sia modificato lo stato dei locali.

Essa non verrà rinnovata alla scadenza, se non dopo accertato che i locali stessi siano rispondenti alle norme in vigore all'atto del rinnovo.

ART. 165. - Gli esercizi attivati senza la prescritta licenza verranno chiusi d'ordine del Podestà indipendentemente dalle penalità in corso.

ART. 166. - I venditori di generi alimentari, sia ambulanti, sia a posto fisso, in chioschi, carrettini, banchetti e simili debbono denunciare all'Ufficio di Polizia Municipale il luogo dove ripongono e confezionano le loro merci.

Non si darà corso alla licenza di vendita, se i locali indicati non risponderanno alle norme prescritte dal presente regolamento.

ART. 166. <sup>bis.</sup> - Le sostanze alimentari esposte per la vendita sia ambulante sia al posto fisso, in chioschi, carrettini, banchetti e simili devono essere tenuti in recipienti ben puliti, in modo da rendere impossibile ogni insudiciamento e inquinamento.

ART. 167. - Le fabbriche, gli esercizi pubblici e tutti i locali in genere di vendita e di deposito di derrate alimentari o di bevande dovranno avere pareti rivestite d'intonaco liscio frequentemente imbiancato a calce, il soffitto a connesseure bene unite e che non produca polvere, pure frequentemente rimbiancato, il pavimento non poroso tenuto sempre ed in ogni parte con connesseure bene unite e con la massima nettezza.

ART. 164. - È vietato esercitare fabbriche, depositi e spacci di generi alimentari e di bevande nonché, di droghe, colori, vernici, prodotti chimici e profumerie, se non dopo che siasi constatato dall' Ufficiale sanitario, e da un suo delegato tecnico, che i locali rispondono alle norme d'igiene prescritte.

Eseguita tale constatazione, sarà dato corso agli atti per il rilascio della patente di esercizio, tanto nei casi nei quali ciò sta di competenza del Podestà, quanto in quelli di competenza di altre autorità a senso di legge.

Nessuno dei detti esercizi potrà essere aperto senza averne ottenuto la licenza.

La licenza è personale, ha carattere temporaneo, e può essere sempre revocata qualora non si osserbino le condizioni speciali eventualmente appostevi, o siasi modificato lo stato dei locali.

Essa non verrà rinnovata alla scadenza, se non dopo accertato che i locali stessi siano rispondenti alle norme in vigore all'atto del rinnovo.

ART. 165. - Gli esercizi attivati senza la prescritta licenza verranno chiusi d'ordine del Podestà indipendentemente dalle penalità incorse.

ART. 166. - I venditori di generi alimentari, sia ambulanti, sia a posto fisso, in chioschi, carrettini, banchetti e simili debbono denunciare all' Ufficio di Polizia Municipale il luogo dove ripongono e confezionano le loro merci.

Non si darà corso alla licenza di vendita, se i locali indicati non risponderanno alle norme prescritte dal presente regolamento.

ART. 166. <sup>bis.</sup> - Le sostanze alimentari esposte per la vendita sia ambulante sia al posto fisso, in chioschi, carrettini, banchetti e simili devono essere tenuti in recipienti ben puliti, in modo da rendere impossibile ogni insudiciamento e inquinamento.

ART. 167. - Le fabbriche, gli esercizi pubblici e tutti i locali in genere di vendita e di deposito di derrate alimentari o di bevande dovranno avere pareti rivestite d'intonaco liscio frequentemente imbiancato a calce, il soffitto e connessioni bene unite e che non produca polvere, pure frequentemente rimbiancato, il pavimento non poroso tenuto sempre ed in ogni parte con connessioni bene unite e con la massima nettezza.

essere altresì", per ubicazione e sistemazione, tali da escludere ogni pericolo di inquinamento e di imbrattamento dall'esterno.

In nessun caso i locali, di cui sopra debbono servire ad uso di abitazione, né per depositi di mobilio, e non potranno avere comunicazioni dirette con latrine, camera da letto, stalle ed altri ambienti o spiazzi che con esalazione, polvere ed altro possano influire sulle condizioni igieniche delle sostanze alimentari.

100 000 ART. 168. - I generi alimentari dovranno custodirsi in modo da rendere impossibile ogni insudiciamento ed inquinamento. I negozi di tali generi dovranno perciò avere armadi o scaffali muniti di vetrine di rete metallica, o altrimenti a seconda della natura dei generi stessi.

L'esposizione dei generi alimentari fuori dei negozi è proibita.; sugli ingressi è consentita solo attraverso vetrine che proteggono le sostanze da inquinamenti sia degli insetti sia della polvere.

La constatazione da parte dell'Autorità Sanitaria di deficiente pulizia e di inosservanza a qualsiasi disposizione in materia di igiene può costituire motivo a revoca di licenza e chiusura dell'esercizio, salvo ogni altro provvedimento contravvenzionale o penale.

ART. 169. - Con ordinanza dell'Autorità Comunale potrà essere resa obbligatoria per tutti i negozi di generi alimentari e per alcuni di essi la provvista di sufficiente quantità di acqua potabile.

ART. 170. - Nelle locande, negli alberghi, nelle trattorie e negli altri esercizi pubblici, comprese le latterie, tutti i locali dove si tengono, conservano o si preparano i cibi e le bevande dovranno essere muniti alle finestre di reticelle metalliche protrettrici, le quali saranno mantenute integre e pulite.

Le porte di accesso dall'esterno dovranno essere egualmente provvedute di protezione meccanica, atta ad impedire la entrata delle mosche.

Nei suddetti esercizi e in tutti gli altri dove si consuma o somministrano cibarie e bevande, la biancheria, le stoviglie, il vasellame da cucina e da tavola dovranno conservarsi in modo da essere sempre difesi dalle mosche e da qualsiasi imbrattamento.

ART. 171. - Nei locali di conservazione dei generi alimentari nei mercati, negli spacci di vendita all'ingrosso o al minuto degli stes-

si generi e così pure sulle banchette fisse o ambulanti i preparati di carne, il pane, le paste, i dolci, le conserve, le verdure, la frutta ed ogni altra sostanza alimentare in genere che si consumi senza cotture con lavaggio e dipellimento o simile, e che comunque per la sua natura sia capace di attirare le mosche, dovranno essere da queste protetti costantemente ed in modo efficace.

La protezione dovrà farsi per i preparati di carne, per i generi di pizzerie e per i dolci, per mezzo di vetrine, urne o campane di vetro oppure di rete metallica a maglia stretta.

Per i generi di macelleria, per la frutta e per le verdure, la protezione potrà essere fatta anche a mezzo di carta adatta, o di tessuti trasparenti impermeabili o di veli, ma in modo che in nessun punto essi vengano a contatto con la sostanza alimentare che ricoprono.

L'uso di carte moschicida, di ventilatori o di altri congegni atti alla cattura ed all'allontanamento delle mosche potrà complementare ma non sostituire la protezione meccanica prescritta.

I locali tutti, compresi i retrobottega, devono essere mantenuti puliti, i rifiuti e le spazzature devono essere raccolti a norma dell'art. 23 le biancherie sudicie devono essere tenute in recipienti chiusi.

Tali norme valgono anche per i venditori ambulanti o a posto fisso, di bevande o alimenti e per i locali dove essi ripongono o confezionano la loro merce.

ART. 172. - Negli stabilimenti per la produzione, lavorazione, preparazione di sostanze alimentari per la protezione dei depositi dei rifiuti di lavorazione e dei residui suscettibili di ulteriore lavorazione, deve essere costantemente assicurata contro la invasione delle mosche.

a) Mediante la protezione meccanica, integrata da apposizione di carta moschicida presso le materie in deposito.

b) Mediante un'azione a distanza effettuata all'interno e all'esterno degli stabilimenti stessi con l'impiego di materiali che attraggono le mosche e con le modalità che, caso per caso, saranno riconosciute idonee dall'Ufficio di Igiene.

La disposizione che precede si applica anche per i mattatoi, le sardine e depositi di pelli fresche e di residui animali.

ART. 173. - Nei locali di fabbricazione, di deposito, di vendita o comunque di amministrazione di sostanze alimentari e di bevande non possono essere impiegati, neppure temporaneamente, persone affette da

malattie infettive e diffuse.

Questa disposizione si intende applicata anche alle persone di famiglia dei proprietari, Direttori e gestori di detti locali, nonché ai venditori ambulanti di alimenti e di bevande.

Nei locali di cui sopra potranno essere impiegate persone sole previa visita dell'Ufficiale Sanitario con esito favorevole.

Gli addetti alle industrie alimentari e agli esercizi di alimenti e di bevande, compresi i venditori ambulanti, potranno essere sottoposti a visite mediche periodiche da parte dell'Ufficiale Sanitario per gli accertamenti di cui al Capoverso precedente.

Al risultato di tali visite è subordinata la concessione dei libretti di lavoro o della licenza di esercizio.

ART.174.- Le persone addette alla vendita o alla somministrazione delle sostanze alimentari e delle bevande ( ristoranti, bar, caffè, gelaterie e simili) dovranno curare sempre la pulizia più scrupolosa della propria persona ed indossare una giubba od un grembiule bianco, che dovranno essere sempre in stato di perfetta nettezza.

ART.175.- Salvo autorizzazione speciale, che sarà concessa solo per peculiari condizioni di luogo e di esercizio, ed indipendentemente di ogni altra norma relativa a singoli generi alimentari è vietato vendere o ritenerne in uno stesso esercizio, insieme a sostanze alimentari, generi che, per la loro natura e per le esigenze dello smercio, possano essere causa diretta o indiretta di insudiciamento e di deterioramento, ovvero possano comunicare sapore sgradevole ai generi alimentari stessi.

ART.175.- Nello stesso locale di vendita o deposito possono essere collocati solo generi affini per qualità o in quantità relativi all'ampiezza del locale a giudizio dell'Ufficiale Sanitario.

ART.177.- Le sostanze alimentari non debbono essere toccate dal pubblico per la scelta, ma distribuite direttamente dall'esercente.

In ogni esercizio dovranno essere esposti in modo ben visibile uno o più cartelli indicati tale divieto.

ART.178.- Il trasporto dei generi alimentari fuori dei luoghi di vendita, comunque effettuato, deve essere sempre fatto in recipienti chiusi, atti a proteggere i generi stessi da qualsiasi contaminazione.

In caso di inosservanza si potrà procedere al sequestro della

per compenso ai propri dipendenti o semplicemente tenere in deposito sostanze, destinate a cibo o a bevande, adulterate, guaste, infette, in via di decomposizione o in qualsiasi altro modo nocive od insalubri.

Si considerano adulterati i prodotti alimentari e le bevande non rispondenti, per natura, sostanze e qualità alla denominazione con la quale sono designate e richiesti, anche se giudicati non nocivi.

Si considerano ugualmente adulterati i prodotti alimentari e le bevande che siano state spogliate anche solo parzialmente, delle proprie sostanze nutritive, o mescolate a materie di qualità inferiore, o comunque trattati in modo da variarne la composizione naturale.

ART. 180. - La disposizione di cui all' articolo precedente non colpisce l' aggiunta a detti prodotti alimentari di quegli ingredienti che, essendo per la loro natura innocui, servono solo a renderli commerciabili o a facilitarne il consumo, salvo però il caso che ne aumentino a scopo di frode il volume o il peso o ne mascherino la qualità scadente.

ART. 181. - I fabbricanti, depositari e venditori di prodotti alimentari o di bevande mescolate con ingredienti innocui, non però a scopo di aumentarne fraudolentemente il peso ed il volume o di celarne la cattiva qualità, debbono porre sui prodotti stessi un cartello che indichi la vera natura di questi prodotti, per segnalargli al compratore.

Le scritte debbono essere grandi, tali da essere visibili a chiunque entri nel negozio e redatte in modo da essere ben comprensibili al compratore.

La stessa indicazione dovrà essere fatta per la vendita dei prodotti alimentari o bevande, alle quali sia sottratto in tutto o in parte anche uno solo dei costituenti essenziali.

ART. 182. - È proibito vendere, ritenere per vendere, o distribuire per mercede, sostanze alimentari trattate, a fine di conservazione o per altro scopo, con sostanze tossiche, anche quando la dose di tali sostanze sia così piccola da pregiudicare la salute nei casi ordinari, ovvero trattare con sostanze medicinali in dose tale da impartire loro un' azione medicamentosa.

ART. 183. - Le disposizioni contenute negli articoli precedenti estendono ad ogni capo, amministratore di società, di cooperativa, di

ospedali, di case di ricovero, di alberghi e pensioni, di convitti ed istituti consimili, di associazioni e di stabilimenti industriali che confezionano, tengano in deposito o somministrino sostanze alimentari o bevande.

Le trattorie e gli alberghi, che fanno servizio di trattoria, dovranno essere forniti di adatte celle e armadi frigoriferi per la conservazione degli alimenti di facile alterazione. La capacità dei relativi impianti sarà proporzionata al servizio di cucina.

#### PESCI, CROSTACEI, MOLLUSCHI

ART. 184. - In città e nei sobborghi è proibita la vendita ambulante del pesce.

ART. 185. - La vendita del pesce fresco è permessa in luoghi del pubblico mercato, all'uso destinati dall'Ufficio di Polizia Municipale, e su banchi aventi i requisiti di cui all'art. 103 del presente Regolamento.

Terminata la vendita, banchi arnesi dovranno essere immediatamente lavati.

ART. 186. - La conservazione del pesce dovrà eseguirsi solamente entro i frigoriferi autorizzati.

#### LATTE, UOVE, FORMAGGI, GRASSI

Nota. - Le norme generali per la vigilanza igienica del latte, destinato al consumo diretto, sono stabilite dal Regolamento apposito approvato con R. Decreto 9 maggio 1929 N. 994. -

ART. 187. - Non si dovranno mettere in commercio sotto il nome generico di uova, che quelle di gallina, quelle degli altri volatili debbono essere vendute con la denominazione rispettiva.

Le uova destinate alla alimentazione debbono essere recenti e non avere subito alcuna manipolazione, ad eccezione della pulizia esterna necessaria. È proibito di vendere uova col contenuto non completamente chiaro e traslucido a luce trasmessa, uova guaste o colorate con sostanze nocive o che galleggiano parzialmente in soluzione di sale comune al sette per cento (densità 1,047,

Le uova conservate alla calce o con qualsiasi altro mezzo debbono vendere con indicazioni che si tratti di uova conservate. Potranno essere distrutte o disperse per cura dell'Ufficiale Sanitario e dei suoi Delegati,



Le uova che si riconoscessero di odore o sapore anormale ed aventi una camera d'aria eccedente il quinto del volume, nonché quelle presentanti carattere di incipiente alterazione.

Le uova dovranno conservarsi in luoghi freschi, asciutti e puliti.

Nota.- Le norme per la vigilanza igienica dei formaggi del burro e dello strutto sono stabilite dal R.D. 16 ottobre 1925 N. 2033 convertito nella legge 18 marzo 1926 N. 562 e modificato con la legge 19 Maggio 1930 con il R.D. 6 aprile 1933 N. 381., del Regolamento 1° Luglio 1926 N. 1361 modificato dal R.D. 12 Agosto 1927 N. 1925., dal R.D. 30 Novembre 1933 N. 1752.

#### FARINA, PANE, PASTE, ALIMENTARI

ART. 188. - È vietata la vendita per uso alimentare dei cereali che siano:

- a) Umidi, oliati, sporchi, imbrattati da semi che rendono le farine nocive o da sostanze minerali.,
- b) di cattivo sapore ed odore.,
- c) invasi da funghi o da altri parassiti, ovvero in qualsiasi modo guasti, alterati od avariati.

ART. 189. - I cereali impuri o avariati che si vogliono vendere per alimentazione del bestiame o per uso industriale dovranno essere indicati come tali da un cartello ben visibile e a grosse lettere.

Ugualmente le mescolanze della farina di frumento con quella di altri cereali dovranno essere dichiarate con la indicazione scritta a grandi caratteri della quantità e proporzione dei singoli componenti.

ART. 190. - È vietata la vendita di farine:

- a) ottenute da cereali che si trovino in una delle condizioni indicate dall' art. 188.,
- b) mescolanza con sostanze estranee, minerali o vegetali alterate o invase da parassiti, ovvero commiste a farina che siano state sottoposte a speciali trattamenti allo scopo di decolorare le particelle di crusca commiste.,
- c) alterate per fermentazione, rancide, di odore o sapore anormale.

Per il commercio della farina e del pane devono osservarsi le norme stabilite dalla legge 17 marzo 1932 N. 368 e del Regolamento 23 Giugno 1932 N. 904 e dal Decreto Ministeriale 24 febbraio 1936 (XIV).

ART. 191. - È vietata la vendita del pane, delle gallette, delle paste alimentari fabbricate con farina di frumento alterata, ovvero con farina di frumento mescolata a farina estranee.

ART. 192. - Nella fabbricazione del pane si dovrà fare uso esclusivo di farine di buona qualità e di ben macinate., i lieviti dovranno essere ben conservati e non alterati per fermentazione troppo spinta., la preparazione del pane deve farsi senza giunta di bicarbonati alcalini, di allume né di altre sostanze estranee.

ART. 193. - È vietata la vendita del pane male confezionato, inquinato, male lievitato, ammuffito, invaso da insetti o da altri parassiti o comunque alterato o sudicio.

ART. 194. - È vietato riprendere per mettere comunque in commercio sia pure in forma di pane grattugiato, il pane restituito da pubblici esercizi o da privati.

ART. 195. - È vietata la vendita di paste alimentari o di mercolaffini inacidite, invase da insetti o da altri parassiti ammuffite o comunque alterate.

ART. 196. - La lavorazione del pane e delle paste alimentari avrà luogo con tutte le cautele di nettezza per quanto riguarda gli ambienti, gli attrezzi ed il personale.

Non potrà essere utilizzata per la lavorazione se non acqua riconosciuta potabile.

I locali destinati alla panificazione e alla ricicatura del pane e delle farine dovranno essere asciutti, ventilati e permanentemente puliti, non comunicheranno con cessi né con stalle, né potranno essere adibiti a dormitorio neppure per il personale dell'azienda.

Sono esclusi per la lavorazione del pane i locali totalmente sotterranei.

ART. 197. - Ad ogni panificio deve essere annesso un lavabo per gli operai, provveduto di sapone ed asciugamani individuali a spese del proprietario o del conduttore.

Gli operai che attendono alla confezione del pane e delle paste dovranno indossare costantemente vesti pulite.

ART.198. - Il trasporto del pane dai forni ai diversi esercizi di vendita dovrà eseguirsi sempre entro carrettini o recipienti ben chiusi e puliti.

Nei negozi il pane dovrà essere tenuto completamente separato da altre merci ed in recipienti o in scanzie ben pulite o protetti efficacemente dalla polvere e dagli insetti.

#### GRASSI VEGETALI

Nota. - La fabbricazione, il commercio, il deposito, la spedizione o la vendita al minuto dell'olio d'oliva e degli olii commestibili di semi o di altre sostanze oleose diverse da olio di oliva e le loro miscele con olio di oliva sono regolate da R.D. 15 Ottobre 1925 N.2033 e dal Regolamento 1° Luglio 1926 N.1361 nonché da R.D.L. 30 dicembre 1929 N.2316 e da altre eventuali disposizioni successive.

#### FRUTTA, ERBACCI E FUNGHI

ART.199. - Non si potranno vendere frutta, legumi, e simili immaturi, guasti, fermentati, o comunque alterati o artificialmente colorati.

È pure proibita la vendita di patate o di altri tuberi germogliati o alterati per congelazione, o affetti da malattie parassitarie tali da renderli insalubri.

ART.200. - Il Podestà potrà vietare con apposite ordinanze l'introduzione e la vendita nel Comune degli erbaggi provenienti da località dove risulti che gli orti vengono irrigati e concimati con liquidi cloacali o materie escrementizie umane non sottoposte previamente a completa depurazione biologica.

ART.201. - Ad eccezione dei tartufi, la vendita dei funghi sarà fatta sempre nei luoghi del pubblico mercato appositamente stabiliti dal Podestà.

È vietata la vendita ambulante dei funghi, i funghi di cui è permessa la vendita sono i seguenti:

Forcino = boletus edulis =

Uovolo = amanita caesarea =

Titola, flava = clavaria flava (manuocchie) =

Prataiuolo maggiore = Praliote Arvensis, Campestris =

ART.202. È vietata la vendita dei funghi freschi e secchi che siano alterati per soverchia maturazione, bacati, fermentati, velenosi o sospetti di esserlo.

È vietata la vendita dei funghi freschi raccolti allo stato di eccessivo sviluppo, e di quelli non interi in modo da non offrire tutti i caratteri distintivi.

La disposizione nei cesti sarà tale da mantenere integri e bene conservati i funghi da permettere la loro separazione secondo la specie.

ART.203. La preparazione dei funghi secchi, come delle conserve dei funghi in olio, salsa e simili, dovrà essere eseguita in modo da mantenere, il più possibile, inalterate le caratteristiche distintive.

Per i funghi secchi, la vendita è limitata al porcino comune (boletus edulis e boletus aereus) e per i conservati al tartufo, al porcino comune ed al prataiolo, sempre che quest'ultimo sia in esemplari piccoli ed interi.

Non sono permesse introduzioni nel Comune e la vendita di funghi secchi confezionati in pacchetti chiusi o in qualsivoglia altra maniera che non permetta la loro perizia in totalità.

La vendita di detti pacchetti è permessa soltanto se siano confezionati sotto la diretta sorveglianza sanitaria del Comune dove avviene la raccolta e contrassegnati con speciali marcature.

ART.204. I funghi freschi e secchi di qualunque provenienza prima di essere messi in vendita dovranno essere sottoposti a ispezione in località a ciò indicate dal Podestà.

L'ispezione è obbligatoria anche per i funghi non destinati alla vendita, ma ad essere somministrati a dipendenti, o chiesti ad uso familiare, o comunque ceduti ad altri.

ART.205. Sarà permessa la vendita dei funghi freschi coltivati previa visita sanitaria eseguita nel luogo di coltura indicato dall'esercente. Il venditore di detti funghi dovrà essere munito di apposita licenza e dovrà tenere presso di sé una dichiarazione del coltivatore, su modulo prescritto dal Podestà, indicante la qualità dei funghi, il giorno dell'acquisto, e la generalità della persona presso cui l'acquisto è stato effettuato.

ART. 206. - Per la lavorazione di generi di pasticceria non dovranno essere usate né farine né altri componenti che non corrispondano alle norme stabilite dal presente Regolamento.

ART. 207. - I caffè, i bar, gli esercizi, in genere che pongono in vendita generi di pasticceria non di propria fabbricazione, dovranno sempre poter dimostrare da quale fabbrica provengono le pasticcerie poste in vendita.

ART. 208. - Non potranno essere adibiti, per il consumo né in qualunque modo sottoposti a nuova lavorazione o messi in vendita, i gelati di ritorno e di resa che abbiano subito il disgelo e siano rimasti liquesfatti nelle cosiddette stufe, nelle morbettiere od in altri recipienti mancanti della necessaria mescolanza frigorifera.

ART. 209. - Nei locali, nei quali si vendono pasticcerie, il personale addetto alla vendita dovrà fare sempre uso per lo smercio di cucchiai e pinze simili.

ART. 210. - È proibita la vendita di conserve di carne e suoi preparati ed estratti di uova, latte, di farine, di legumi, di ortaggi e di frutta, come pure di conserve miste e di salce, qualora:

- a) siano preparate con sostanze animali o vegetali svariaste od infette.,
- b) siano colorate con sostanze nocive o che, essendo innocue, non siano dichiarate.,
- c) si trovino in liquidi alterati o corrotti, od abbiano, esseri stessi subito processi di alterazione.,
- d) siano addizionate di acidi minerali liberi di glucosio impuro, di glicerina, di saccarina, di essenze nocive, di altre sostanze pure nocive.,
- e) contengono minerali tossici o sostanze conservatrici nocive.,

ART. 211. - I sali di rame per inacidire le conserve non potranno eccedere un deci-gramma del metallo per ogni chilogramma di peso della merce.

Si considerano alterate le conserve in scatole metalliche chiuse quando le scatole si presentino rigonfie.

ART. 212. - È vietato di vendere col nome di caffè sostanze diverse dal prodotto della caffea arabica o colorate con sostanze nocive.

È vietata pure la vendita del caffè che abbia subito la bagnatura con acqua di mare in modo che le ceneri dimostrino oltre il 0,6% di cloro.

E' vietato vendere come polvere di caffè i residui della infusione, il caffè tostato, in grani, non deve avere un grado di umidità superiore al 5%.

Nota. - Circa la repressione delle frodi nella torrefazione del caffè vedere le norme stabilite dal R.D.L. 15 ottobre 1925 N. 1929 e del Regolamento approvato con R.E.L. 19 dicembre 1926 N. 2415.

ART. 213. - E' vietata la vendita del the' (foglie di Thea chinensis) non genuino, colorato artificialmente, ossaurito, e avariato.

E' vietata la infusione data con The' nelle condizioni di cui sopra.

La quantità di ceneri del The' non deve essere minore del tre, né maggiore del sette per cento, e la quota insolubile negli acidi non deve superare l' 1%.

ART. 214. - E' vietata la vendita del cioccolato (polveri di semi di Theobromina, cacao, zucchero aromi) sofisticato, con materiali estranei, vegetali o minerali. La stessa proibizione riguarda la bevanda preparata sotto il nome di cioccolato.

ART. 215. - E' vietata la vendita di droghe e spezie la cui qualità non corrisponda al nome sotto il quale sono vendute o che siano ossaurite, esaurite ed in qualunque modo alterate o falsificate.

#### IGIENE DELLE BEVANDE

Nota. - La preparazione, la conservazione, la correzione ed il commercio dei vini e degli aceti sono regolati dalla legge e dal Regolamento speciale sui vini nonché delle disposizioni del R.D. Legge 15 Ottobre 1925 N. 2033 e modificato dal R.D. 2 Settembre 1932 N. 1225, del Regolamento approvato con R.D. 1 Luglio 1926 N. 1961.

Ugualmente la fabbricazione e vendita degli spiriti, liquori dalla legge 19 Giugno 1913 N. 632 e dal Regolamento 22 Ottobre 1914 N. 2208.

ART. 216. - La licenza per la vendita di bibite, anche su banchetti o chioschi, non potrà essere concessa se non si dimostri il possesso e l'uso di acqua potabile a presa diretta.

E' vietata la vendita ambulante di bibite entro la Città'.

ART. 217. - La licenza per la vendita ambulante dei gelati sarà concessa alle seguenti condizioni:

- a) dichiarazione della provenienza del gelato, deve essere confezionata in locali igienici a norma dell' art.167.,
- b) visita preventiva (fatta dall' Ufficiale Sanitario o da un suo delegato) dei recipienti i quali se di rame dovranno essere bene stagnati, e dei carrettini i quali dovranno essere verniciati e tenuti sempre puliti.

ART. 218. - Il ghiaccio destinato per uso alimentare deve essere preparato con acqua potabile pura. Esso e' considerato come bevanda ai fini delle leggi e dei regolamenti sanitari.

Il trasporto del ghiaccio dai luoghi di produzione ai depositi di rivendita, ai pubblici esercizi ed ai privati deve essere fatto con carri mantenuti sempre in stato di nettezza e riconosciuti idonei dall' Ufficio di Igiene Municipale, o deve avvenire direttamente sino al deposito di destinazione, evitando qualsiasi deposito anche momentaneo che possa causarne la contaminazione.

Il ghiaccio per uso alimentare dovrà essere conservato in recipienti adatti che lo preservino dall' insudiciamento e dall' inquinamento. Nei depositi di rivendita e nei pubblici esercizi il ghiaccio ad uso alimentare dovrà sempre essere tenuto separato da quello destinato ad altri usi.

SUPPELLETTILI, RECIPIENTI METALLICI, INVOLUCRI ED OGGETTI SIMILI

ART. 219. - A termine del Regolamento Generale Sanitario e' proibito vendere, ritenere per vendere od usare suppellettili da cucina e da tavola e, qualsiasi altro oggetto destinato a porsi in contatto diretto, con sostanze alimentari e bevande che siano:

- a) fatti di piombo, ad eccezione dei tubi per l' acqua potabile.,
- b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra di una tolleranza dell' uno per cento.
- c) rivestiti internamente di uno strato vetrificato e smaltato che, in contatto per 24 ore con una soluzione dell' uno per cento di acido, acetico alla temperatura ordinaria, possano cedere piombo liquido.
- d) fatti con gomma e cautchone contenente piombo ed altri metalli nocivi.,
- e) fatti di rame ed ottone e non rivestiti internamente di stagnatura integra, o saldati con lega di stagno e piombo contenente piu' del 10% di quest' ultimo.

ART. 220. - E' pure vietato di vendere, ritenere per vendere od usare.

- 1) oggetti di gomma e cautchone per uso di giocattoli poppatolo, anelli, di dentizione, tiralatte e simili contenenti piombo, zinco, antimonio arae-

nico ed altri metalli nocivi.,

- 2°) stagnole e fogli metallici contenenti piombo al di sopra dell' uno per cento destinati a porsi in diretto contatto con sostanze alimentari.,
- 3°) Pompe per la birra e sifoni per acque gassose, contenenti piombo o vetro piombifero nelle parti con le quali viene a contatto il liquido.

ART. 221. - È inoltre proibito di vendere, ritenere per vendere od usare gli oggetti nell' art. 219 e numeri 2 e 3 dell' art. 220 quello nella loro composizione si trovi più di un decimillesimo di arsenico (un centigrammo per 100 grammi).

Tale tolleranza non è ammessa per gli oggetti, di cui al n. 1 dell' art. 220.

L'ossido e il solfuro di piombo sono considerati come piombo agli effetti del presente regolamento.

ART. 222. - Nelle fabbriche, nei depositi e nelle rivendite di sostanze alimentari è vietato di adoperare, per l'avvolgimento o per la pesatura delle sostanze, carta usata, stampata o colorata con sostanze nocive, e che smonti facilmente di colore, ovvero preparata con gesso, alkume, barite ed altre che si prestino a frode nel peso, che in nessun caso deve eccedere di un grammo per ogni decimetro di carta.

ART. 223. - Chiunque per qualsiasi industria, eseguisce imbottigliamenti di liquidi destinati a bevanda, deve costantemente possedere ed applicare rigorosamente i mezzi atti ad assicurare:

- a) che tutte le operazioni siano compiute in modo da garantire da ogni inquinamento e insudiciamento i liquidi stessi e i recipienti nei quali devono essere contenuti.,
- b) la completa deterzione dei recipienti da ogni residuo precedente in essi contenuti e dalle eventuali sostanze antisettiche o di altra specie adoperate per la pulizia di essi.,
- c) il perfetto risoiacquamento con acqua potabile corrente dei recipienti medesimi e dei tappi.

Qualora non si faccia uso di speciali impianti meccanici, l'imbottigliamento di liquidi destinati a bevanda dovrà sempre eseguirsi facendo uso di una vasca a due scompartimenti, dei quali uno per la immersione delle bottiglie vuote in adatte soluzioni detergenti, l'altro per il risoiacquamento in acqua potabile corrente.



MALATTIE INFETTIVE E CONTAGIONE DELL' UOMOPROFILASSI DELLE MALATTIE DELL' UOMO

ART. 224. - Le denunce dei casi di malattie infettive, diffuse e contagiose, o sospetto di esserlo, che a norma delle Leggi Sanitarie ciascun medico ha l'obbligo di fare immediatamente dopo l'osservazione del caso, al Podestà e all'Ufficiale Sanitario, debbono essere inviate e consegnate direttamente all'Ufficio Municipale di Igiene,

Qualora il denunciante si valga della posta per la trasmissione della denuncia, dovrà sempre assicurarsi che la denuncia stessa sia effettivamente pervenuta.

Per la denuncia i medici potranno servirsi di moduli a stampa, a cura del Comune, sono distribuiti dal predetto Ufficio.

Della denuncia l'Ufficio Sanitario rilascerà ricevuta quando ne sia fatta richiesta.

ART. 225. - È obbligatoria per i medici la denuncia delle malattie infettive dalle leggi e dai Regolamenti dello Stato, e nei casi particolarmente in essi specificati per alcune di dette malattie della Autorità Sanitaria con speciali ordinanze.

Dovrà essere altresì denunciata al Podestà e all'Ufficiale Sanitario, qualunque manifestazione di malattia infettiva, anche se non considerata in Leggi, né in Regolamenti, né in ordinanze speciali, che, per la sua natura e per il numero dei casi constatati, possa costituire pericolo di diffusione epidemica.

ART. 226. - I Direttori degli Istituti di Educazione di ricovero e di cura, quelle delle case di lavoro e di pena, degli ospedali, degli alberghi, come pure gli affitti camere e simili, hanno l'obbligo di denunciare al Podestà, indipendentemente dalla denuncia a cui è tenuto il medico, i casi di malattia infettive e sospette, che si verificassero tra i convittori, i ricoverati o le persone dimoranti in detti stabilimenti, o che vi fossero alloggiati, sia pure temporaneamente.

ART. 227. - Le denunce di cui agli articoli 224-22) e 226 dovranno indicare:

a) il nome, cognome e l'età dell'infermo, la sua abitazione e la provenienza.

- b) la diagnosi certa o presuntiva della malattia, o se si tratti solo di caso sospetto,
- c) se il malato, e i coabitanti di esso, frequentino scuole e quali,
- d) se e' operaio in officio, o in cantieri, se vive in collettivita', ovvero se egli o persone di famiglia siano addetti ad industrie o commerci di generi alimentari,
- e) ogni altra notizia che debba ritenersi utile per l'ufficio sanitario del Comune, ai fini della profilassi,
- f) i provvedimenti profilattici adottati dal denunciante,
- g) se il malato resti in cura al proprio domicilio o sia trasferito altrove.

ART. 228 - In ogni caso di malattia infettiva, salve le misure speciali ulteriormente indicate per le malattie piu' diffusibili e per evenienze epidemiche, il medico curante dovra', sotto la sua responsabilita' :

- a)- provvedere all'isolamento dell'infermo e delle persone che lo assistono, prendendo tutte le misure ritenute opportune secondo il caso speciale,
- b)- prescrivere alle persone che assistono l'infermo di lavarsi le mani ogni volta che hanno contatto con esso o con biancheria sudicia,
- c)- vigilare che le escrezioni dell'infermo si raccolgano in vasi adatti, contenenti soluzioni antisettiche, e, solo dopo intima mescolanza e sufficiente azione di queste, siano versate nella latrina, la quale dovra' essere regolarmente disinfettata,
- d)- provvedere, lungo il corso della malattia, alla disinfezione degli oggetti di uso domestico e personale dell'infermo, e di altri della casa che giudicasse veicoli di infezione: distruggere col fuoco gli oggetti di medicatura ed altri di poco valore,
- e)- fare immergere le biancherie in soluzioni antisettiche o mantenerle avvolte in panni bagnati nelle stesse soluzioni, finche' siano asportate,
- f)- sorvegliare, in corso di malattia, che la pulitura del pavimento e dei mobili si faccia esclusivamente con panni bagnati in soluzioni antisettiche,
- g)- curare le misure di disinfezione della propria persona prima di mettersi in contatto con altri al di fuori,
- h)- coadiuvare l'Ufficiale Sanitario nell'esecuzione di ogni altra disposizione profilattica, e tendente ad accertamento diagnostico da esso ordinata=.

ART. 229 - L'isolamento a domicilio dei malati di malattie infettive e diffusive, sara' consentito solo quando l'Ufficiale Sanitario ne riconosca la possibilita' e l'opportunita'.

Quando l'isolamento a domicilio non sia rigorosamente osservato, sara' provveduto, a mezzo di agenti municipali, a spese del malato e della sua famiglia, perche' l'isolamento stesso sia rispettato salvo in ogni caso la facolta' del Podesta' di disporre, su proposa dell'Ufficiale Sanitario, per la esecuzione di uffici di ogni altra misura profilattica ritenuta necessaria per impedire la diffusione

ART. 230 - Il trasporto degli infermi di malattie infettive sarà fatto con appositi carri ambulanze, sotto la vigilanza dell' Autorità Comunale.

Ai conducenti di vetture da noleggio o da rimessa è fatto divieto di trasportare persone visibili affette da malattie diffuse. Quando il trasporto fosse avvenuto, lo stesso conducente dovrà subito avvisare l' Ufficio d' Igiene e condurre la vettura alla stazione di disinfezione municipale, per la necessaria disinfezione.

I portieri degli Ospedali nei quali siano raccolte persone affette da malattie infettive, hanno l' obbligo di segnare il numero delle vetture che hanno trasportato, e le generalità del conducente in caso di vetture non numerate e di riferirne subito alla Direzione dell' Ospedale. Questa ne darà immediata comunicazione all' Ufficio d' Igiene Municipale.

ART. 231 - È obbligatoria la disinfezione della biancheria degli effetti letteroci e personali appartenenti agli infermi di malattie infettive e diffuse. Questa disinfezione dovrà essere eseguita, di regola, nello stabilimento municipale.

Le famiglie degli infermi e di coloro che li assistano, terranno nel modo indicato dall' (articolo 228 lettera a) tali effetti a disposizione degli Agenti Municipalizzati che ne cureranno regolarmente la rimozione e il trasporto.

Nei casi o nei luoghi dove la lavatura e la disinfezione possano essere eseguite senza pericolo di contagio, esse potranno essere fatte dalle famiglie o da privati, secondo le norme prescritte e sotto la sorveglianza dell' (Ufficio Sanitario).

L' abusiva lavatura, nei lavatoi pubblici, di panni infetti sarà punita a senso di legge, ed il proprietario del lavatoio sarà obbligato alla chiusura temporanea ed alla disinfezione o risanamenti prescritti dal Podestà.

ART. 232 - Spetta all' Ufficiale Sanitario determinare caso per caso, le modalità e l' esenzione delle disinfezioni nelle abitazioni dei malati di malattie infettive e diffuse.

Il trasporto degli oggetti infetti allo stabilimento di disinfezione sarà fatto con carri municipali.

In casi speciali potrà essere consentito a privati detti trasporti a mezzo carri propri. In tale caso gli oggetti da trasportarsi dovranno essere avvolti in panni bagnati in soluzione disinfettante e i carri dovranno essere subito dopo il trasporto, disinfettati nello stabilimento municipale di disinfezione.

Il trasporto degli oggetti e le disinfezioni obbligatorie degli oggetti e delle abitazioni sono gratuite.

Quelle richieste da privati, per malattie nelle quali l'Ufficio non interviene obbligatoriamente, o per operazioni non ritenute necessarie dall'Ufficio stesso, sono assoggettate a pagamento secondo la tariffa approvata dal Comune.

Potrà essere, in singoli casi, consentito agli interessati anche di eseguire direttamente a loro cura e spesa, le disinfezioni delle abitazioni, purché sotto la direzione e la vigilanza dell'Ufficio Sanitario e salva sempre la facoltà di questo di reiterarle per proprio conto, allorché non ritenga sufficienti quelle eseguite privatamente.

ART. 233 - È proibito di vendere, o ritenere per vendere, oggetti di vestiario e letteracci che non siano stati disinfettati e puliti.

A comprovare l'avvenuta disinfezione ciascuno degli oggetti suddetti, per essere munito di un bollo a picche apposte dall'Ufficio d'Igiene Municipale.

ART. 234 - È vietato sputare in luoghi pubblici e di uso collettivo e nell'interno delle vetture pubbliche.

Nelle scuole, negli edifici e nei luoghi di pubblico ritrovo, dovrà essere affisso un cartello che ricordi tale divieto e le penalità per i trasgressori.

Dove sarà possibile, potranno collocarsi dei recipienti ad uso sputacchiere; essi dovranno contenere soluzioni antisettiche.

ART. 235 - È vietato a negozianti il soffiare o il servirsi della saliva per il distacco dei fogli di carta, sacchetti e simili posti in vendita e utilizzati per involgere.

Lo stesso divieto è fatto ai distributori di biglietti per pubblici spettacoli o per mezzi di trasporto e ai commessi di negozio e di aziende per le fatture e tagliandi in vendita.

- PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE NELLE SCUOLE -

ART. 236 - Il Comune provvede alla vigilanza igienica di tutte le scuole pubbliche e private per mezzo dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 237 - Quando l'Ufficiale Sanitario nelle sue visite alle scuole da eseguirsi almeno una volta al mese abbia osservato in un alunno o nel personale insegnante ed in quello di servizio qualche malattia infettiva e diffusiva acuta pericolosa o sospetta, oppure cio' risulti in seguito a denuncia, ha facolta' di prescrivere l'esclusione fino a guarigione completa e proporre al Podesta' le altre disposizioni, compresa la chiusura temporanea della scuola in via d'urgenza per fare eseguire una efficace disinfezione riferendone al Medico Provinciale e al Provveditore agli Studi o chi per esse.

ART. 238 - Dalle scuole e dagli asili saranno allontanati gli alunni, gli insegnanti e gli inservienti, i quali convivano con persone affette da malattie trasmissibili, quando a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, non sia stato provveduto ad un rigoroso isolamento delle persone malate, e l'allontanamento durera' a contare dal sicuro isolamento o dalla guarigione o dalla morte dell'infermo per un periodo pari a quello di incubazione della malattia per cui si e' prese il provvedimento.

ART. 239. - I ragazzi che frequentano le scuole, qualunque sia stata la malattia infettiva da cui furono affetti non potranno essere riammessi alle scuole se non dietro certificato di guarigione del medico curante a parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario che lo rilascerà per iscritto.

## VACCINAZIONI

### A) DELLE VACCINAZIONI ANTIVAILOSE -

ART. 240 - Ogni anno saranno tenute due sessioni di pubblica vaccinazione antivaiolosa sia nel Capoluogo sia nelle delegazioni con modalita' da stabilirsi di volta in volta, con pubblico manifesto del Podesta'.

ART. 241. - I genitori dei bambini nati o trasferiti nel Comune e le persone alle quali la tutela legale dei medesimi, o che li ricevano in custodia, hanno l'obbligo di sottoporli entro il primo semestre dalla nascita, all'innesto del vaccino, sia a mezzo di medici Municipali nei locali di vaccinazione, sia a mezzo di medici privati.

Fra il settimo e decimo giorno, se la vaccinazione fu eseguita dai medici Municipali, i genitori e le persone responsabili indicate dovranno presentare i bambini vaccinati agli stessi medici vaccinatori, per farne constatare l'esito e ritirare il certificato.

Se la vaccinazione fu fatta dai medici privati, dovrà essere presentata

all' Ufficio D' Igiene Comunale, subito dopo verificato l' esito, l' attestazione medica relativa, e l' Ufficio rilascerà in base ad essi il certificato di subita vaccinazione, riservandosi però in ogni caso la facoltà di farne eseguire l' accertamento da un medico Municipale. Il medico vaccinatore ha l' obbligo, finita la sessione vaccinale, di rimettere all' Ufficio Sanitario la nota dei bambini vaccinati, scritta su moduli che ritirerà all' inizio della sessione presso l' Ufficio Sanitario.

ART. 242. - Sono indispensati dall' obbligo della vaccinazione i bambini che abbiano nel frattempo sofferto il vaiolo, e quelli che da certificato medico risultino in condizioni speciali di malattia da non poter subire senza pericolo tale operazione.

I bambini vaccinati la prima volta senza risultato favorevole, devono essere vaccinati un' altra volta, almeno nell' anno successivo, e questa volta dal vaccinatore Comunale.

La vaccinazione è obbligatoria, all' ottavo anno di età, ed ogni qual volta venga ordinata dall' Autorità Sanitaria.

ART. 243. - Presso l' Ufficio d' Igiene sarà tenuto al corrente apposito schedario delle vaccinazioni antivaiolose.

L' Ufficio di Igiene provvederà al controllo dei nati in ciascun anno per accertare se sia stata ottemperato all' obbligo della vaccinazione, per promuovere nel caso contrario dal Podestà i provvedimenti di sua competenza.

ART. 244. - Nessun fanciullo potrà essere ammesso alle scuole pubbliche o private, o agli esami Ufficiali, o in Istituti di educazione e di beneficenza, qualunque caratteri essi abbiano, pubblico o privato, o in fabbriche, officine, ed opifici industriali di qualunque natura se avendo oltrepassato l' ottavo anno di età, non presenti un certificato dell' Autorità Comunale di subita vaccinazione.

I Direttori di Scuole, di Istituti, di fabbriche, di officine, o chiunque sia a capo di una collettività di persone in cui si ammettono e si trovano fanciulli al di sopra di otto anni, sono responsabili dell' osservanza di questa disposizione. Essi dovranno ad ogni richiesta dell' Autorità rendere estensibili i certificati delle rinnovate vaccinazioni nei fanciulli loro affidati.

#### B) DELL'E VACCINAZIONI ANTITIFICHE

ART. 245. - A norma del Decreto Ministeriale 2 Dicembre 1926, l' Ufficio d' Igiene curerà che subiscano la vaccinazione antitifica:

*allegato*

Qualora si tratti di speciali convivenze collettive, che non siano però collegi, convitti, o scuole, ed a giudizio dell' Ufficiale Sanitario, sia in esse assicurato un rigoroso isolamento, il Podesta' potra' consentire la permanenza di malati di tubercolosi.

ART. 254. - L' Ufficio d' Igiene si manterra' in rapporto con il Consorzio Provinciale Antituberculare e con la Cassa Nazionale di Assicurazioni Sociali per tutti quei provvedimenti che potranno essere presi di comune accordo per la lotta antituberculare.

ART. 255. - Nei casi di morte per tubercolosi nelle case private, o quando da queste l' infermo si trasferisce in un ospedale ed in altra abitazione si dovra' dietro indicazione del medico curante o per cura della famiglia del malato o del proprietario della casa, procedere sotto la vigilanza dell' Ufficiale Sanitario, alla necessaria disinfezione degli oggetti usati dal tubercoloso e dagli ambienti da lui abitati.

#### MISURE SPECIALI CONTRO LE DERMATOSI

ART. 256. - Constatato un caso di tigna, il medico curante, la sua responsabilita', dovra' procedere:

- a) all' isolamento del malato, ovvero al suo invio nei luoghi di cura.,
- b) alla sterilizzazione delle vesti, biancheria ed effetti letterici, nonche' dei mobili e degli ambienti ed alla distruzione dei cappelli, berretti e di tutto cio' che ha potuto servire di copertura alla testa dell' infermo.,
- c) all' allontanamento, uccisione e distruzione di animali domestici riconosciuti affetti dalla stessa malattia.

La famiglia o i conviventi col malato hanno l' obbligo di ottenere alle misure prescritte dal medico.

ART. 257. - Gli individui guariti saranno soggetti per un semestre ad una visita mensile presso l' ambulatorio dell' Ospedale per verificare se avvengono recidive. Durante questo tempo gli individui guariti porteranno la testa rasa: gli strumenti che hanno servato a radersi dovranno ogni volta essere accuratamente sterilizzati.

ART. 258. - Chiunque intenda ad esercitare il mestiere da barbiere e parrucchiere nel Capoluogo deve fare domanda al Podesta' che ne rilasci l' autorizzazione solo se i locali rispondono alle norme stabilite nel presente Regolamento e a tutte le altre che verranno fissate volta per volta dall' Ufficiale Sanitario.

della cittadinanza.

ART. 250. - Quando si tratti di malattie esotiche facilmente diffusibili o di altre giudicate similmente pericolose (peste bubbonica, colera, vaiolo, tifo esantematico ecc.) si provvederà di ufficio all'isolamento del malato e delle persone che hanno avuto contatto con esso, nel modo che si riterrà più opportuno ai fini della profilassi e sino a che non sia scomparsa ogni pericolo di contagio.

Le persone che ebbero contatto con gli infermi dovranno altresì sottoporsi a bagni od a lavaggi disinfettanti e alla disinfezione dei loro abiti ed delle biancherie.

L'isolamento e le altre misure profilattiche, ove occorra, potranno essere estese agli abitanti della stessa casa o del gruppo di case, nelle quali si è manifestata la malattia ove particolari ragioni igieniche lo richieggano, si procederà allo sgombramento completo di tutti gli abitanti sani, provvedendo al loro ricovero in luoghi di contumacia, mentre si procederà al risanamento delle abitazioni infette ed agli accertamenti sanitari ritenuti necessari.

Questa stessa misura potrà essere adottata anche nei riguardi di Istituti educativi e ospedalieri, Caserme e abitazioni collettive in genere.

ART. 251. - Al primo manifestarsi di casi di malattie di cui agli articoli precedenti, il Podestà potrà obbligare le lavanderie di quella parte della città, ove si verificano i casi suddetti, e non lavare che i lavatoi determinati e sotto l'osservanza delle norme e limitazioni che saranno stabilite dall'Autorità Municipale.

ART. 252. - Gli albergatori, gli affittacamere e chiunque altro riceva nel proprio domicilio persone provenienti da luoghi infetti, o sospetti di essere dovranno farne denuncia immediata all'Ufficio Sanitario del Comune.

#### PROFILASSI DELLA TUBERCOLOSI

ART. 253. - Nei casi di tubercolosi che si verificano nei collegi, Convitti, Ospizi e abitazioni collettive in genere, gli infermi, sotto la responsabilità dei Direttori dei suddetti Istituti e dei Medici addetti, saranno allontanati, sia rimandandoli presso le rispettive famiglie sia procurando il loro isolamento in ospedali o in altri luoghi di cura, e si procederà, ad una accurata disinfezione dei locali da essi occupati e frequentati, dalle suppellettili, e degli altri oggetti di cui avessero abitualmente fatto



Anche i proprietari dei negozi già esistenti devono munirsi dell' autorizzazione di cui sopra.

ART. 259. - I barbieri e i parrucchieri debbono tenere gli strumenti e le suppellettili del loro esercizio con la più scrupolosa nettezza, curando la sterilizzazione dei rasoi, delle forbici, dei pennelli ecc. con prolungate immersioni nell' acqua bollente od in soluzione alcaline calde od in altre soluzioni antisettiche, ogni volta che siano stati usati.

Essi dovranno durante il lavoro, indossare una sopravveste pulita, la biancheria dovrà essere sempre pulita, e dovrà essere a disposizione degli avventori un lavandino dotato di acqua corrente e con regolare tubo di sifonamento.

È vietato servirsi di piumacciuolo per spargere la cipria sulla pelle.

Per spargere e levare cipria si adopereranno, rispettivamente, solo polverizzatori a secco e batuffoli di cotone. Questi ultimi dovranno essere distrutti dopo usati una sola volta.

ART. 260. - Chi intende esercitare il mestiere di barbiere e parrucchiere deve avere prima subito la visita medica con esito favorevole da parte dell' Ufficiale Sanitario che ne rilascia attestato.

#### OPTALMIE CONTAGIOSE

ART. 261. - Le levatrici hanno l' obbligo di fare denuncia al Podestà ed all' Ufficiale Sanitario dei casi di oftalmie dei neonati e, contemporaneamente, di avvertire la famiglia del neonato, la quale dovrà provvedere alla cura più sollecita affidando l' infermo ad un medico.

ART. 262. - È vietato di ammettere nelle Scuole Pubbliche e private gli infermi affetti da malattia oftalmiche di natura contagiosa.

Lo stesso divieto si estende agli istituti indicati.

#### CAPO X°

### PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE E CONTAGIOSE DEGLI ANIMALI

#### DENUNCIE E PROVVEDIMENTI PER L' ISOLAMENTO E DISINFEZIONE

ART. 263. - Sono obbligati alla denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali nonché alla denuncia di qualunque caso di morte di animali.

a) i veterinari, i proprietari o i detentori di qualunque titolo di animali

- di albergatori, i conduttori di stalle di sorta e gli ostacoli
- b) i Capi stazione delle ferrovie e delle tranvie e i conduttori di pubblici servizi di trasporto, per i casi di malattie e di morte di animali avvenute durante il carico e lo scarico o lungo il viaggio.;
  - c) I Direttori gli Istituti e depositi zootecnici.;
  - d) Le Autorità militari che abbiano in consegna animali per i servizi del R.° Esercito, e le Commissioni Militari di rimonta e di requisizione.
  - e) Tutti gli agenti della Forza Pubblica, che nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di dette malattie.

ART. 264. - Le denunce di cui all'articolo precedente debbono essere fatte al Podestà e consegnate all'Ufficio Municipale d'Igiene, o alla rispettiva Delegazione Direttamente o per mezzo di un Agente Municipale. Esse possono essere scritte anche sopra un modulo a stampa distribuito dal Comune.

A richiesta sarà rilasciata al consegnatario ricevuta della denuncia fatta.

Art. 265. - Sono di obbligatoria denuncia le malattie infettive e contagiose degli animali indicate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonché tutte quelle altre malattie che potranno essere indicate con speciale ordinanza.

ART. 266. - Nella denuncia sarà indicato:

- a) la specie, la razza, il mantello e il numero degli animali;
- b) la diagnosi certa o presuntiva della malattia, se si tratti di caso sospetto o di morte improvvisa per causa ignota.;
- c) la stalla, casa privata, stazione di allevamento e maneggio o armento in cui il caso si è verificato, il nome e il domicilio del proprietario o detentore;
- d) Le osservazioni che il Veterinario stimasse opportuno di fare per norma dell'Ufficio.;
- e) se siano prese le misure più urgenti prescritte dal presente Regolamento per impedire la diffusione della malattia, in attesa di ulteriori provvedimenti.

ART. 267. - ricevuta la denuncia di malattia infettiva contagiosa, il Veterinario provvederà ad una visita sul luogo, per constatare la malattia e vigilare sulle misure da prendersi allo scopo di impedirne la diffusione e per applicarle d'Ufficio.

Queste misure constateranno:

a) nell'isolamento degli animali infetti, e, a seconda dei casi, di tutta la mandria od armento in cui si e' manifestata la malattia.

b) Nella disinfezione delle stalle e dei locali che serviranno da ricovero all'animale infermo e a tutti i loro arnesi.

I proprietari ed i Veterinari curanti, hanno l'obbligo di coadiuvare nell'applicazione di tali misure il Veterinario Municipale e di uniformarsi alle sue istruzioni.

ART. 268. - Gli animali morti per malattia infettiva o contagiosa, debbono alla presenza di un agente Municipale, essere bruciati, ovvero sotterrati in profonda fossa praticata in terreno sodo, lontano almeno duecento metri da ogni abitazione, da sorgenti, serbatoi e condutture di acqua potabile e dalle pubbliche vie. Vi si gettera' sopra una sufficiente quantita' di calce viva e si assodera' quindi la terra.

Sara' compresa nel seppellimento qualunque parte dell'animale, non esclusa la pelle, su di cui in precedenza saranno praticate lunghe incisioni in piu' punti.

ART. 269. - All'isolamento degli animali infetti o sospetti di esserlo si provvedera' o con le infermerie private o con altri locali riconosciuti adatti, di cui i proprietari potessero disporre a tale scopo.

ART. 270. - Gli animali che furono ricoverati nello stesso locale con l'animale infetto, o che appartenevano alla stessa mandria o allo stesso armento, verranno tenuti sotto la sorveglianza e sar' vietato di farli comunicare con altri per tutto il tempo della contumacia.

ART. 271. - Gli armenti o i greggi, ai quali l'animale infetto avesse appartenuto, non potranno essere condotti fuori del terreno ad essi assegnato per pascolo.

Lungo i confini di detto terreno saranno collocati i segnali di zona infetta, visibili a distanza e quando i confini stessi non siano naturalmente limitati da ostacoli insuperabili dal bestiame, sar' tracciato un solco distante almeno trenta metri da esso.

ART. 272. - Il Podesta' potra' permettere il trasferimento degli armenti o dei greggi infetti ad altra localita' previa autorizzazione del Prefetto, quando cio' sia reso necessario per deficienza di pascolo e di acqua potabile o per altri motivi giustificati.

Il trasferimento si fara' di notte, previo avviso dato ai proprietari dei terreni e di bestiame, fronteggianti la strada che dovra' percorrere la mandria e l'armento, del giorno e dell'ora in cui avverra' il passaggio.

Procedera' gli animali persona incaricata di avvertire i conduttori di bestiame che si incontreranno lungo la via.

ART. 273. - E' vietato procedere alla tosatura di ovini affetti da malattia diffusa senza speciale permesso del Podesta'.

In tal caso il Veterinario Municipale vigilerà che la lana ricavata dalla tosatura non sia posta in commercio se non dopo aver subito un'accurata disinfezione, che dopo la tosatura, i tosatori o carosini abbiano cura di disinfettare se stessi, i propri indumenti e gli strumenti del mestiere.

ART. 274. - Gli animali, le mandrie, e gli armenti nei quali si siano manifestati casi di malattie infettive o diffuse debbono abbeverarsi in abbeveratoi privati, ovvero negli abbeveratoi pubblici indicati dal Veterinario Municipale. Tali abbeveratoi saranno esclusivamente riservati per loro uso, e cessato questo accuratamente disinfettati.

#### MISURE SPECIALI CONTRO ALCUNE MALATTIE INFETTIVE

##### A) CARBONCHIO =

ART. 275. - Gli animali morti per carbonchio saranno distrutti sul posto, alla presenza del Veterinario Municipale o di un Delegato dell'Ufficio di Igiene, e quando non sia possibile, negli stabilimenti indicati dal Podesta' con le norme volute.

In quest'ultimo caso il trasporto sara' fatto con carri speciali e con l'osservanza di tutte le regole che saranno prescritte dall'Ufficio di Igiene.

ART. 276. - Le stalle nelle quali si verificassero casi di carbonchio dovranno essere sgombrate e sottoposte a rigorosa disinfezione degli ambienti e di tutto il materiale in esse contenuto, sotto la sorveglianza di un Veterinario Municipale.

Si procedera' altresì:

- a) al rinnovamento del pavimento se permeabile.,
- b) al rinnovamento della stabilitura ed alla imbiancatura delle pareti e delle volte.,
- c) alla distruzione del formaggio, della lettiera, degli utensili ed effetti di

legno, alla sterilizzazione col fuoco degli utensili in ferro.

ART. 277. - Gli animali dei quali si e' operato l'allontanamento saranno tenuti in luoghi appartati, sotto la sorveglianza del Veterinario condotto e sara' loro praticata la sierovaccinazione anticarbonchiosa.

ART. 278. - In casi di epizoozie, il Podesta' potra' prescrivere opportuni trattamenti immunizzati degli animali, secondo le disposizioni di legge.

ART. 279. - Le spese per il piantonamento e quelle di disinfezione, di trasporto, di distruzione e di vaccinazione degli animali, sono a carico dei proprietari di bestiame

### B) TUBERCOLOSI -

ART. 280. - Tutti gli animali riconosciuti affetti da tubercolosa se forniscono latte o carne da macello, saranno immediatamente isolati ovvero inviati al Mattatoio Municipale, per esservi uccisi e quindi sottoposti alla visita sanitaria per l'accertamento della commestibilita'.

### C) MORVA -

ART. 281. - Gli equini riconosciuti affetti da morva saranno abbattuti quelli presentanti sintomi sospetti e quelli conviventi con gli animali infetti saranno sottoposti alla inoculazione di malleina a scopo diagnostico. Saranno abbattuti gli animali nei quali l'esito della prova e' stato positivo e che presentano lesioni tali da far ritenere gli animali stessi pericolosi per la diffusione del contagio.

Gli animali nei quali pur dimostrandosi positivo il risultato della inoculazione, non si riscontrino lesioni pericolose per la diffusione del contagio, come pure quelli nei quali la inoculazione abbia dato risultato negativo, saranno marcati a fuoco con la lettera S.M. (sospetto morva) nello scoccolo anteriore destro e sottoposti alla sorveglianza Veterinaria, in conformita' delle disposizioni Governative.

ART. 282. - Nelle scuderie nelle quali se siano verificati uno o piu' casi di morva si procedera' alle misure di disinfezione ritenute necessarie dall' Ufficio di Igiene Municipale.

ART. 283. - Verificandosi in caso di morva, con ordinanza Podestarile verra' reso obbligatorio che tutti i veicoli a trazione animali adibiti al trasporto di materiali o di persone siano muniti di un secchio del quale, esclusivamente, i conducenti dovranno servirsi per abbeverare gli animali di trazione.

A) BARBIA (IDROFOBIA)

ART. 284. - Tutti i cani siano, o non condotti al guinzaglio, dovranno essere continuamente muniti di museruola nelle strade, nelle botteghe, ed in qualunque altro luogo aperto al pubblico.

I cani di guardia degli armenti, delle ville e dei terreni coltivati, tanto in città quanto nel suburbio e nella campagna, debbono essere saldamente legati o muniti di museruola durante le ore del giorno.

La museruola deve essere costruita in modo che il cane non possa mordere.

I cani da caccia sono esclusi dall'obbligo della museruola, durante la battuta e lungo il tragitto di andata e ritorno fuori dell'abitato purché siano condotti a guinzaglio.

I cani di guardia ai greggi in moto devono essere condotti a guinzaglio, e con museruola per l'intero tragitto.

ART. 285. - Quando la museruola non potesse essere tollerata per condizioni fisiche o patologiche, speciali dell'animale, e purché questo sia incapace di mordere, il proprietario dovrà munirsi di permessa di esonero temporaneo che sarà rilasciata dall'Ufficio d'Igiene in seguito a visita di un Veterinario Municipale. Peraltro il cane senza museruola non potrà essere lasciato libero neppure momentaneamente nelle vie e nei locali aperti al pubblico, ma dovrà essere sempre tenuto al guinzaglio.

ART. 286. - I cani vaganti, trovati senza la prescritta museruola saranno accalappiati e sequestrati in apposito locale di isolamento.

I cani accalappiati saranno restituiti soltanto:

- a) quando si sia verificato che non siano affetti da idrofobia,;
- b) quando la persona che si presenta a riscattarli giustifichi di esserne il proprietario,;
- c) quando venga rimborsata la spesa di custodia e mantenimento,;
- d) quando i cani siano stati denunciati in tempo debito per l'iscrizione nel ruolo della tassa relativa, ed in caso contrario, non si giustifichi di aver fatto il deposito per il pagamento della tassa e pagata l'ammenda per omessa denuncia,;
- e) quando infine si paghi l'ammenda per le incorse contravvenzioni alle disposizioni di cui all'Art. 296.

ART. 287. - Decorati sei giorni da quello dell'accalappiamento, se

disposizioni contenute nelle lettere b.c.d.e. del precedente articolo, il Comune potrà venderli a proprio beneficio, od ucciderli, od utilizzarli a scopo scientifico, sempre fermo restando al Comune stesso il diritto di rispettare la tassa, nonché le penalità nelle quali i proprietari siano incorsi per le infrazioni sia al presente regolamento che a quello della tassa sui cani.

ART. 288. - Le Guardie Municipali ed in genere tutti gli agenti della Forza Pubblica, oltre che gli agenti giurati, sono incaricati di farne osservare le disposizioni dei precedenti articoli e sono altresì autorizzati ad uccidere tutti i cani pericolosi, o sospetti di rabbia che siano privi di museruola, ne per ciò i proprietari avranno diritto ad alcuna indennità.

ART. 289. - L'accolappamento dei cani verrà fatto dal personale addetto.

Detto servizio che, quando occorre, dovrà essere fatto anche di notte, sarà disposto e sorvegliato in seguito agli ordini ricevuti, e di propria iniziativa dal Comandante delle Guardie Municipali, il quale sarà responsabile del buon andamento di esso.

ART. 290. - I cani, i gatti che hanno morsiato persone, ogni qualvolta che sia possibile catturarli senza pericolo, dovranno essere mantenuti in osservazione nello Stabulatorio Municipale ed a spese dei proprietari per il tempo occorrente per dare modo al Veterinario Comunale di accertarsi se siano o no affetti di rabbia.

ART. 291. - A norma delle vigenti disposizioni i proprietari o detentori di cani sono obbligati a denunciare all'Ufficio di Igiene ed a quello di Polizia Municipale gli animali che possono far sospettare, anche lontanamente, l'infezione rabica.

La stessa denuncia dovrà essere fatta quando i cani vengono morsiati da altri animali vaganti, rimasti ignoti.

ART. 292. - Di ogni animale riconosciuto affetto da rabbia il Podestà ordinerà immediatamente l'abbattimento e la località dove trovasi l'animale sarà disinfettata a cura dell'Autorità Municipale, ma a spese del proprietario e detentore del cane.

Tutti gli animali morsiati da altro animale riconosciuto idrofobo sospetto di essere, o rimasto ignoto, saranno uccisi, oppure isolati secondo gli ordini del Podestà.

CAPO XI°

POLIZIA MORTUARIA

DEI DENUNCIE DEI DECESSI E LORO ACCERTAMENTO

ART. 293.- La denuncia che tutti gli esercenti la professione di medico chirurgo, a termini di legge, devono fare della morte di persone da essi assistite e della malattia che ne fu la causa, sarà consegnata direttamente, e comunque sotto la responsabilità, al competente Ufficio Municipale di Stato Civile.

L'obbligo della denuncia è esteso anche ai nati morti, anche se prematuri.

ART. 294.- La denuncia di morte in mancanza del medico, è obbligatoria per le levatrici per i capi di famiglia, per i direttori di Istituti, di Ospedali, di alberghi e di qualunque altra collettività di persone conviventi, i quali dovranno trasmetterla, non più tardi di 24 ore dal decesso, all'Ufficiale Municipale di Stato Civile.

ART. 295.- Chiunque abbia notizia, di un decesso naturale, accidentale, o delittuoso di persona priva di assistenza, e rinvenga membra di cadaveri o ossa umane è obbligatorio a darne denuncia oltreché alla pubblica Sicurezza, anche al Podestà.

La denuncia al Podestà potrà essere consegnata all'Ufficio di Polizia Municipale e a qualsiasi Agente Municipale.

ART. 296.- Sulla denuncia di un decesso, sarà provveduto alla verifica necroscopica nel domicilio del defunto, da parte del medico condotto.

Il medico, accertato il decesso, nei modi suggeriti dalla scienza consegnerà alla famiglia, su apposito modulo, la dichiarazione dell'eseguito accertamento da esibirsi all'Ufficio di Stato Civile.

ART. 297.- Ove siano un lontano sospetto di morte apparente, il medico necroscopo è tenuto a mettere in opera i mezzi opportuni per richiamare in vita la persona e a ripetere la sua visita una o più volte, sino a che non abbia avuta la completa certezza del decesso.

ART. 298.- Il medico necroscopo ha l'obbligo di fare speciali indagini sulla causa del decesso quando:



questo caso ne darò pronta denuncia all' Autorità Giudiziaria e ne farò speciale annotazione nella scheda di accertamento.,

b) possa ritenere od abbia il sospetto che il decesso sia avvenuto per malattia infettiva. In questo caso ne darò avviso all' Ufficio d' Igiene e adotterò intanto i provvedimenti profilattici reclamati dalla circostanza.

ART. 299. - Pur permettendosi le primarie pratiche di nettezza su un presunto cadavere, non è permesso rimuoverlo dal posto, né vestirlo prima che la morte sia accertata dal medico necroscopo Municipale.

ART. 300. - Nei casi di denuncia di morte di cui all' articolo 295, sarà inviato a cura del Podestà un Medico condotto a constatare il decesso e per provvedere, se questo fosse avvenuto, sul suolo pubblico, al trasporto del cadavere, subordinatamente agli atti di competenza dell' Autorità Giudiziaria.

ART. 301. - I cadaveri che vengono trasferiti alla sala di osservazione ne saranno guardati e custoditi a cura del Comune.

Tutti gli altri sono affidati per la custodia alle persone della famiglia e ai conviventi, che dovranno provvedere a che non siano lasciati in abbandono e usare tutte le precauzioni e i mezzi valevoli perché non siano impediti eventuali manifestazioni di vita.

ART. 302. - È vietato di applicare materia plastica sul viso del cadavere, per ritrarne l' effigie o la cosiddetta maschera, prima che la morte sia ufficialmente accertata.

ART. 303. - È proibito di racchiudere nella cassa i cadaveri prima di 24 ore almeno del decesso. Quando questo non possa trascorrere a domicilio i cadaveri rimarranno depositati in casse aperte nei locali appositamente destinati dall' Amministrazione e di cui ai seguenti articoli.

#### DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E CAMERE MORTUARIE

ART. 304. - I depositi di osservazione avranno dei locali separati per ricoverare i cadaveri che non possono rimanere nelle abitazioni e nel luogo ove avvenne la morte, per il tempo necessario all' accertamenti questa od almeno per le 24 ore prescritte, essi saranno muniti di apparecchi necessari, purché sia subito segnalata ogni eventuale manifestazione di vita.

ART. 305. - I Custodi dei Cimiteri, quando vi siano cadaveri in osservazione hanno l' obbligo di vigilare che non siano abbandonati un solo istante ed in

manca di altre persone che si assumono tale compito dovrà espletarlo direttamente, sostituendosi alla vigilanza.

ART. 306. - È vietato inviare ai depositi di osservazione esaltententi fuori dei Cimiteri, cadaveri di persone morte per vaiolo, scarlattina, tifo esantematico, difterite, colera, od altre malattie esotiche che il Podestà dovesse specialmente indicare.

Detti cadaveri saranno inviati direttamente ai Cimiteri, e tenuti in osservazione nelle relative camere mortuarie.

ART. 307. - Le camere mortuarie delle Parrocchie, dagli ospedali e case di cura private, debbono avere l'accesso e le finestre più che sia possibile in luogo appartate, in modo che siano tolte della vista del pubblico le salme depositate.

Esse saranno tenute con la più scrupolosa nettezza, sempre ventilate, lavate e disinfettate.

Le finestre saranno munite di fitte reti metalliche.

Le dette camere mortuarie non potranno essere soppresse, né trasferite altrove, se non con il permesso del Podestà e previa ispezione tecnico-igienica che accerti che il nuovo locale risponde alle esigenze ed alle altre condizioni volute dal presente Regolamento.

#### TRASPORTO DELLE SALME

ART. 308. - È vietato esporre, trasportare e seppellire cadaveri se non chiusi nelle casse.

Queste saranno fornite gratuitamente dal Comune agli indigenti.

Le casse dovranno essere di legno dolce e di giusta misura.

È vietato l'uso di casse di piombo e di zinco se non per quei cadaveri che debbono essere tumulati in luogo distinto da quello destinato alle sepolture comuni.

ART. 309. - Il collocamento del cadavere nella cassa di legno e la chiusura di questa sarà eseguita, a richiesta della famiglia e dei conviventi dai seppellitori Municipali.

ART. 310. - I cadaveri debbono essere rimossi da domicili privati dopo trascorso il periodo di osservazione e, in ogni caso, non oltre le quarantotto ore dall'avvenuto decesso.

Nei casi di morte per malattia contagiosa, ovvero quando il cadavere

presenti segni evidenti di decomposizione o altre ragioni speciali lo richie-  
dano, il Podestà ha facoltà di ridurre il tempo di osservazione nel luogo  
del decesso e nella camera di osservazione.

In casi speciali il Podestà potrà permettere di ritenere al domi-  
cilio il cadavere per un periodo non eccedente le 65 ore del decesso, sem-  
pre che da attestazioni scritte dall' Ufficiale Sanitario risulti escluso o  
rimosso pericolo per la salute pubblica.

ART. 311. - Il trasporto dei cadaveri sarà effettuato a mezzo di appo-  
siti carri, o speciali, forniti e autorizzati dal Comune. In particolari circo-  
stanze il Podestà potrà concedere l' uso di trasporto privati.

Nei territori delle delegazioni e delle Frazioni sarà permesso l' uso  
delle bare.

Esse saranno tenute pulite e disinfettate.

ART. 312. - I trasporti delle salme avranno luogo nelle ore prescritte  
dal Podestà e di regola, con l' itinerario più breve, sotto la sorveglianza  
dell' Ispttorato di Polizia Municipale.

ART. 313. - È vietata qualunque pompa funebre sui cadaveri di  
persone morte di vaiolo, difterite, scarlattina, tifo esantematico, colera o  
di altre malattie esotiche che il Podestà dovesse specialmente indicare.  
Detti cadaveri saranno trasportati direttamente dall' abitazione al Cimitero  
a mezzo di apposito carro, nelle ore stabilite dal Podestà e senza accom-  
pagnamento di altra persona all' infuori di quelle strettamente necessarie.

ART. 314. - Se il cadavere viene dall' abitazione portato alla Chiesa  
Parrocchiale non potrà rimanere in questa che il tempo strettamente neces-  
sario per il rito religioso, se dopo questo il cadavere non è immediata-  
mente e con carro speciale trasportato al Cimitero, dovrà essere depositato  
nella camera mprturale parrocchiale, per essere poi trasportato al Cimitero  
nella sera dello stesso giorno e nella mattina seguente.

ART. 315. - Allorchè un cadavere venga trasportato in Rieti,  
sia da una Frazione del Comune, sia da altri Comuni del Regno, il trasporto  
dalla Stazione ferroviaria al Cimitero sarà effettuato come all' Art. 311.

Quando invece l' introduzione di un cadavere nel Comune non avvenga  
col mezzo di ferrovie, ma con altro veicolo e per le strade comuni, dovrà  
detto cadavere, con il veicolo medesimo, essere trasportato direttamente al  
Cimitero.

ART. 316. - Nei casi di cui si debba tenere in deposito il cadavere in attesa di trasporto fuori del Comune e del seppellimento nello stesso Cimitero, il cadavere stesso sarà racchiuso in cassa metallica saldata a fuoco e collocato in apposita nicchia e locale di deposito.

ART. 317. - Non possono essere trasportati fuori Comune cadaveri senza il nulla osta dell'Ufficio d'Igiene che viene rilasciato previo accertamento che siano state rispettate le prescrizioni del Regolamento di Polizia Municipale.

I cadaveri provenienti da altri Comuni non possono essere introdotti al Cimitero se non col nulla osta dell'Ufficio d'Igiene. Le casse di imballaggio di cadaveri potranno essere asportate dal Cimitero dopo accurata disinfezione a spese del proprietario e sotto il controllo dell'Ufficio d'Igiene.

#### DELLE AUTOPSIE E DELLE IMBALSAMAZIONI

ART. 318. - Salvo quelle ordinanze dell'Autorità Giudiziaria e vietato procedere all'autopsia senza permesso del Podestà che non lo conceda che su richiesta dei parenti del defunto, sino al quarto grado incluso, i quali dovranno indicare il medico incaricato di eseguire l'autopsia e lo scopo di questa.

La stessa domanda può essere fatta dal medico, ma dovrà essere accompagnata dal consenso dei parenti del defunto.

La licenza del Podestà non occorre per gli Istituti ospedalieri e per gli altri casi contemplati dal regolamento speciale di polizia mortuaria.

L'Ufficiale Sanitario potrà disporre per la esecuzione di autopsia nei casi nei quali, potendo esservi sospetto che la morte sia stata provocata da malattia infettiva, sia necessario, ai fini della pubblica profilassi, un esatto accertamento.

ART. 319. - L'autopsia richiesta dai privati dovrà aver luogo nelle ore che saranno prescritte dall'Autorità Municipale, e di regola, nelle camere incisorie annesse ai Cimiteri.

Soltanto in circostanze eccezionali potrà essere permessa dal Podestà l'esecuzione di dette autopsie in altri luoghi.

ART. 320. - È vietato asportare dopo l'autopsia cadaveri o parti di esso senza l'autorizzazione del Podestà e senza il consenso della famiglia dell'estinto.

ART. 321. - È vietato procedere ad operazioni per la conservazione di salme, o per il trasporto di esse fuori del Comune, nei casi previsti dal Regolamento generale di Polizia mortuaria, senza averne ottenuta l'autorizzazione del Podestà.

Nella richiesta dovrà essere indicato il nome del medico che eseguirà dette operazioni, nonché il luogo, il giorno e l'ora in cui esse verranno praticate, e dovrà esservi unito un certificato medico che indichi la causa della morte ed escluda ogni sospetto di omicidio.

Le operazioni conservative sulle salme saranno presenziate dall'Ufficiale Sanitario, per necessità di servizio, potrà variare il giorno e l'ora per l'affettuazione delle operazioni conservative.

ART. 322. - È vietato procedere ad autopsie e a preparazione di salme se non dopo decorso ventiquattro ore dalla morte nei casi ordinari e quarantotto ore nei casi di morte improvvisa.

Il Podestà potrà concedere una abbreviazione di questi termini quando si verifichi una alterazione precoce del cadavere e la morte sia accertata da altri segni evidenti, e vi sia un alto interesse perché venga eseguita la sezione.

#### ESUMAZIONE

ART. 323. - Nelle esumazioni straordinarie autorizzate dal Podestà, si osserveranno le seguenti norme:

- 1°) L'esumazione dovrà eseguirsi nelle prime ore del mattino, quando il Cimitero non è ancora aperto al pubblico.
- 2°) Se la salma dovrà di nuovo essere esumata, la nuova fossa dovrà essere preparata in precedenza in modo che la nuova inumazione avvenga immediatamente.
- 3°) Se la salma dovrà essere tumulata, sarà subito rinchiusa in cassa metallica che immediatamente verrà saldata a fuoco.
- 4°) Dovranno essere sempre pronti disinfettanti per i vespilloni, i quali quali per queste operazioni indosseranno speciali abiti di fatica.

ART. 324. - Alle operazioni di esumazione straordinaria assisterà sempre l'Ufficiale Sanitario o persona competente da lui delegata.

ART. 325. - Le case esistenti ad uso di abitazione che alla data di esecutorietà del presente Regolamento non rispondono alle norme, da esso stabilite, dovranno indipendentemente dall'obbligo della pulizia e dell'ordinaria manutenzione, e salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti, essere sistemate in conformità delle norme stesse, a cura ed a spese di proprietari, nel termine di mesi diciotto.

Nello stesso termine dovranno essere convenientemente sistemati i pozzi neri esistenti, non rispondenti in tutto ed in parte ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento.

ART. 236. - Nel termine di mesi dieci tutti i negozi, depositi e laboratori di generi, alimentari trattorie e simili dovranno essere sistemati a norma del presente Regolamento.

ART. 327. - I contravventori alle prescrizioni del presente regolamento quando non si applicano pene stabilite dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 (XII) n. 1265 o in altre leggi, sono puniti con l'ammenda fino a lire mille.

ART. 328. - Per le contravvenzioni da conciliarsi innanzi al Podestà sarà udito il parere dell'Ufficiale Sanitario per determinare la somma minima da sborsarsi dal contravventore.

ART. 329. - Il Podestà potrà ordinare, in caso di recidività, le pubblicazioni dei nomi dei contravventori alle disposizioni riguardanti l'igiene degli alimenti e delle bevande, quando le sentenze di condanna siano passate in giudicato ed anche dei nomi di coloro che abbiano conciliato la contravvenzione in via amministrativa.

ART. 330. - Quando nello spazio di un anno, allo stesso esercente vengano contestate tre contravvenzioni per smercio di bevande o cibi che siano trovati alterati guasti, infetti, adulterati, ovvero altrimenti nocivi o non rispondenti per natura e qualità a quelli richiesti ed indicati tanto nel caso che le contravvenzioni siano state conciliate, quanto se le sentenze di condanna siano passate in giudicato il Podestà, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, potrà provocare la revoca della licenza di esercizio.

ART. 331. - Per tutto quanto non è contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari emanate in mate-

mente trascritte.

ART.332.-Le pelli fresche devono essere trasportate in recipienti chiusi e ricoperti di materiale lavabile e impermeabile. Le pelli secche potranno essere trasportate anche senza detti recipienti, purché coperte con tali ben puliti.

ART.333.- Per preparare, avvolgere, contenere, travasare, misurare o pesare, o porre a contatto di sostanze alimentari non si possono adoperare carte, tele ed altri involucri, comprese le foglie di viti imbrattate di solfato di rame, la carta stampata, manoscritta o comunque usata, la carta preparata con gesso, allume, bario, ed altra materia che si presti a frode nel peso e più specialmente quando eccede il grammo per ogni decimetro quadrato.

Questo divieto non colpisce l'uso delle materie coloranti incorporate per fusione nella massa del vetro e degli smalti ( in modo da non poter essere ceduti alle sostanze alimentari con le quali vengono a contatto, e nella superficie esterna dei recipienti, fatti di materie impermeabili all'acqua

ART.334.- L'apertura di un esercizio da barbiere e di parrucchiere per uomo e per signora è subordinata all'autorizzazione del Podestà, che la rilascerà dietro parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, circa la idoneità dei locali e del loro arredamento.

ART.335.- Il personale addetto agli esercizi indicati all'articolo precedente non può essere assunto in servizio se non dopo che a richiesta dei singoli interessati, l'Ufficiale Sanitario, abbia accertato e certificato la idoneità fisica relativa e l'assenza di malattie infettive e contagiose.

## REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE

### DEL COMUNE DI RIETI

#### INDICE

- Capo I° = Disposizioni Generali ( Art.I - 8 )
- Capo II° = Servizi Sanitari del Comune (Art.9 - 10 )
- Capo III° = Norme speciali dei servizi di assistenza Sanitaria (Art.II-16)
- Capo IV° = Vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie ed affini ( Art.I7 - 18 )
- Capo IV° = Igiene del suolo ( Art.18 - 50 )
- Capo V° = Igiene dell'abitato ( Art.51 - 831 )

Capo VI° - Abitazioni e ricoveri rurali ( art.132-145)

Capo VII° = Difesa della purezza dell' acqua potabile (Art.146-162)

Capo VIII° = Igiene degli alimenti delle bevande e degli oggetti di uso domestico.

Disposizioni generali (Art.163-183)

Pesci, crostacei, molluschi ( Art.184-186)

Latte, uova, formaggi, grassi (Art.187 )

Farina, pane, paste alimentari (Art.188-198)

Grassi vegetali (nota a pag.62 )

Frutta, erbaggi e funghi ( Art.199-205)

Generi di Pasticceria, drogheria e conserve (art.206-215)

Igiene delle bevande (Art.216-218 )

Suppellettili, recipienti metallici, involucri ed oggetti simili  
(art.219-223)

Capo IV7 = Malattie infettive e contagiose dell' uomo.

Profilassi delle malattie dell' uomo (art.224-239)

Vaccinazioni ( Art.240-248)

Misure speciali, straordinario in casi di minaccia o sviluppo di epidemie ( art.149-252)

Profilassi della tubercolosi ( art.253-255)

Misure speciali contro la dermatosi ( Art.256 - 260)

Oftalmie contagiose (Art.261 - 262)

Capo X° = Profilassi delle materie infettive e contagiose degli animali delle denunce e provvedimenti per isolamento e disinfezione (Art.263-274)

Misure speciali contro alcune malattie infettive( 275-292)

Capo XI° Polizia mortuaria

Denunce dei decessi e loro accertamenti (Art.293-303)

Depositi di osservazioni e camere mortuarie (Art.304-307)

Trasporto di salme ( Art.308-317)

Delle autopsie e delle imbalsamazioni (Art.318-322)

Esumazioni (Art.323-324)

Capo XIII° = Disposizioni generali e transitorie (Art.325-335).

Il presente Regolamento è stato stabilito con deliberazione Podestarile 20 febbraio 1937 n.151, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa come da visti della R° Prefettura di Rieti in data 28 luglio



1937 - Div. San. Prot. 4701, e completato in conformità alla richiesta contenuta nel visto di approvazione, per la disciplina del trasporto delle pelli di quelle riguardanti gli involucri di sostanze alimentari e di quelle per la disciplina dell'arte dei barbieri e parrucchieri, riportate agli articoli dal 332 al 335.

Rieti, li 5 agosto 1937 (Anno XV)

IL SEGRETARIO CAPO

F.to Gino Sorgi

Visto: - IL PODESTA:

F.to A. Iacoboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il certificato che il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi, dal 4 a tutto il 19 agosto 1937, senza reclami.

Rieti, li 20 agosto 1937 (XV)

IL SEGRETARIO CAPO

F.to Gino Sorgi

Visto -

IL PODESTA:

F.to A. Iacoboni

R° PREFETTURA DI RIETI

Div. San. n. 21146

Rieti, li 25 Ottobre 1937 (XV)

OGGETTO: Regolamento d'Igiene

ILL./MO SIG. PODESTA:

- RIETI -

Agli effetti dell'art. 345 del vigente T.U. della legge sanitaria,

Il Ministero dell'Interno da atto del Regolamento in oggetto indicato,  
adottato da questo Comune come da deliberazione del 20 Febbraio 1933.

**IL PREFETTO**

**F.to Monticelli**

Per copia conforme ecc.

**IL SEGRETARIO CAPO**

**F.to Gino Sergi**

**VISTO: IL PODESTA**

**F.to A. Iacoboni**